Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 116

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 7 maggio 1973

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 marzo 1973, n. **167.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e Trinidad e Tobago per evitare le doppie imposizioni fiscali in materia di imposte sul reddito, conclusa a Port of Spain il 26 marzo 1971.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia e Trinidad e Tobago per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, conclusa a Port of Spain il 26 marzo 1971.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 27 della convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 marzo 1973

LEONE

ANDREOTTI — MEDICI — VALSECCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Convenzione tra l'Italia e Trinidad e Tobago per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito.

Il Governo italiano e il Governo di Trinidad e Tobago,

Desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito,

Hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

Articolo 1

Soggetti

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2

Imposte considerate

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti qualunque sia il sistema di percezione.

2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

a) Per quanto concerne Trinidad e Tobago:
l'imposta sulle società (the corporation tax)
e l'imposta sul reddito (the income tax).
(qui di seguito indicate quali « imposte di Trinidad e Tobago ».

b) Per quanto concerne l'Italia:
I. - l'imposta sul reddito dei terreni;
II. - l'imposta sul reddito dei fabbricati;
III. - l'imposta sui redditi di ricchezza mobile;
IV. - l'imposta sul reddito agrario;
V. - l'imposta complementare progressiva sul reddito;
VI. - l'imposta sulle società, per la parte che grava sul reddito e non sul patrimonio;
VII. - l'imposta sugli utili distribuiti dalle società.
(qui di seguito indicate quali « imposte italiane »).

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno in seguito istituite in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

CAPITOLO II
DEFINIZIONI

Articolo 3
Definizioni di carattere generale

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

a) il termine « Trinidad e Tobago » designa il Paese di Trinidad e Tobago; e quando è usato il senso geografico designa l'isola di Trinidad e l'isola di Tobago;

b) il termine « Italia » designa la Repubblica italiana;

c) le espressioni « uno Stato contraente » e « l'altro Stato contraente » designano come il contesto richiede l'Italia oppure Trinidad e Tobago;

d) il termine « persona » comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;

e) il termine « società » designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

f) le espressioni « impresa di uno Stato contraente » e « impresa dell'altro Stato contraente » designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente ed un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

g) l'espressione « autorità competente » designa:
1. per quanto concerne Trinidad e Tobago, il Ministro delle Finanze o il suo rappresentante autorizzato;
2. per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze.

2. Ai fini dell'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Articolo 4
Domicilio fiscale

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione « residente di uno Stato contraente » designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, il caso viene risolto secondo le regole seguenti:

a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Se essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;

d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Articolo 5
Stabile organizzazione

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione « stabile organizzazione » designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione « stabile organizzazione » comprende in particolare:

a) una sede di direzione;

b) una succursale;

c) un negozio o altro locale di vendita;

d) un ufficio;

e) una fabbrica od officina;

f) un laboratorio;

g) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;

h) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i sei mesi.

3. Non si considera che vi sia una « stabile organizzazione » se:

a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;

b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliare.

4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente — diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 — è considerata « stabile organizzazione » nel primo Stato se essa ha ed abitualmente esercita in detto Stato il potere di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di beni o merci per l'impresa.

5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa esercita in detto altro Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli una società residente dell'altro Stato contraente o sia da questa controllata, ovvero svolga attività in questo altro Stato (a mezzo di una stabile organizzazione o non) non costituisce, di per sé, motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

CAPITOLO III

IMPOSIZIONE DEI REDDITI

Articolo 6

Redditi immobiliari

1. I redditi derivanti da beni immobili sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.

2. L'espressione « beni immobili » è definita in conformità della legislazione dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardante la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione e da ogni altra utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di una impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.

Articolo 7

Utili delle imprese

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge attività, come avanti detto, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Quando l'impresa di uno Stato contraente svolge attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati ad essa conseguiti se si fosse trattato di una impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, è ammessa in deduzione ogni ragionevole spesa sostenuta per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione — comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione — sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai princìpi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione a motivo del semplice acquisto di beni o di merci da detta stabile organizzazione effettuato per l'impresa.

6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati in ciascun anno con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate dalle disposizioni del presente articolo.

Articolo 8

Navigazione marittima ed aerea

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2. Se la sede della direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima è a bordo di una nave, tale sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione di detta nave o, in mancanza del porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente della nave.

3. L'esenzione prevista al paragrafo 1 del presente articolo si applica alla parte di utili derivanti nell'esercizio della navigazione marittima o aerea in traffico in-

ternazionale, ad un'impresa di uno Stato contraente dalla partecipazione ad un servizio in « pool », ad un esercizio in comune di trasporto aereo o ad un organismo internazionale di esercizio.

Articolo 9

Imprese associate

Allorché

a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o

b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di una impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni, accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non sono stati così realizzati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

Articolo 10

Dividendi

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la società che li paga è residente, ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma l'imposta così applicata non può eccedere:

a) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario è una società (escluse le società di persone) che possiede direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi;

b) il 20 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in ogni altro caso.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine « dividendi » designa i redditi derivanti da azioni, nonché i redditi di altre quote sociali assimilabili ai redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato in cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, abbia nell'altro Stato contraente, di cui la società che paga i dividendi è residente, una stabile organizzazione cui si ricolleghi effettivamente la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi profitti o redditi dell'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società a persone non residenti in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti consistono in tutto o in parte in profitti o redditi provenienti da detto altro Stato.

6. Qualora una società residente di uno Stato contraente che abbia nell'altro Stato contraente una stabile organizzazione, ricavi profitti o redditi da tale stabile organizzazione, ogni rimessa di tali profitti dalla stabile organizzazione ad un residente dell'altro Stato contraente può essere tassata nel primo Stato contraente secondo la propria legislazione interna, ma l'aliquota di imposta applicata su tale rimessa non può eccedere l'8 per cento.

Articolo 11

Interessi

1. Gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, detti interessi possono essere tassati nello Stato contraente da cui provengono e secondo la legislazione di detto Stato, ma l'imposta così applicata non deve eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3. Ai fini del presente articolo il termine « interessi » designa i redditi di titoli del debito pubblico, di buoni ed obbligazioni garantite o no da ipoteca e portanti o no un diritto di partecipazione agli utili, di crediti di qualsiasi natura, nonchè ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.

Il termine « interesse » non comprende alcun reddito considerato come « dividendo » ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 10.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi una stabile organizzazione cui si ricollega effettivamente il credito generatore degli interessi. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o non di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente dove è situata la stabile organizzazione.

6. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo gli interessi provenienti da uno Stato contraente e percepiti da un ente od organismo appartenenti per intero al Governo dell'altro Stato contraente sono esenti da imposta in detto primo Stato contraente.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto con-

to del credito per il quale sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è soggetta a tassazione in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 12

Canoni

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente possono essere tassati in detto altro Stato contraente.

2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono, e in conformità della legislazione di questo Stato contraente, ma l'imposta così applicata non deve eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo i canoni per diritti di autore ed altri simili compensi per la produzione e riproduzione di opere letterarie, musicali, od artistiche provenienti da uno degli Stati contraenti e corrisposti ad un residente dello altro Stato contraente sono esenti da imposta nel detto primo Stato.

4. Ai fini del presente articolo il termine « canoni » designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, musicali, artistiche, scientifiche comprese le pellicole cinematografiche o nastri video da impiegare nel campo della televisione o radio, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato contraente stesso, una suddivisione politica, un ente locale o un residente di detto Stato contraente. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o non di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità è stato contratto l'obbligo del pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.

6. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente, dal quale provengono i canoni, una stabile organizzazione cui si ricollegano effettivamente i diritti o i beni generatori dei canoni. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è soggetta a tassazione in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 13

Spese di gestione

1. L'imposta applicata da uno Stato contraente sui pagamenti effettuati da un'impresa di detto Stato contraente ad una impresa dell'altro Stato contraente per la fornitura di servizi di amministrazione e di altri servizi personali, professionali e tecnici, quando tali pagamenti sono connessi a servizi prestati nel detto primo Stato contraente da o per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente non deve eccedere il 5 per cento dello ammontare lordo di tali pagamenti.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano se l'impresa a cui vengono effettuati i pagamenti ha nello Stato contraente dal quale i pagamenti provengono una stabile organizzazione cui si ricollegano effettivamente i pagamenti medesimi. In tal caso, si applicano le disposizioni dell'articolo 7.

Articolo 14

Attività indipendenti di carattere personale, professionale o tecnico

1. Quando un residente di uno Stato contraente ricava redditi dall'altro Stato contraente in relazione ad attività personali, professionali o tecniche o ad altre attività indipendenti di natura similare egli può essere tassato in detto altro Stato contraente, ma soltanto in relazione a tali redditi che siano attribuibili alle sue attività in detto altro Stato contraente.

2. L'espressione « attività personali, professionali o tecniche » comprende particolarmente le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo e pedagogico nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando un residente di uno Stato contraente soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale trenta giorni nello anno fiscale.

Articolo 15

Professioni dipendenti

1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe percepiti da un residente di uno Stato contraente come corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e

b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non e residente dell'altro Stato, e

c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni relative ad attività dipendente svolta a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Articolo 16

Compensi a membri dei Consigli di Amministrazione

La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di Amministrazione di una società residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

Articolo 17

Artisti e sportivi

Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15 i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio e della televisione ed i musicisti, nonché gli sportivi ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualità sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte.

Articolo 18

Pensioni

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 19, le pensioni, i vitalizi e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego sono imponibili soltanto in questo Stato.

2. Il termine « vitalizio » come usato nel presente articolo designa una somma fissa pagabile periodicamente a scadenze determinate, durante la vita o durante un periodo di tempo determinato o determinabile in forza di una obbligazione ad effettuare i pagamenti in corrispettivo di una adeguata e piena prestazione in denaro o in valore equivalente.

3. Il termine « pensione » come usato nel presente articolo, designa i pagamenti periodici effettuati dopo il collocamento a riposo o la morte in relazione a servizi resi, od a titolo di risarcimento per danni subìti in connessione ad un cessato impiego.

Articolo 19

Funzioni pubbliche

1. Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o suddivisione od ente locale nell'esercizio di funzioni di carattere pubblico, sono imponibili in questo Stato.

2. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni, pensioni o vitalizi pagati in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di attività commerciali o industriali esercitate da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.

Articolo 20

Professori, insegnanti e ricercatori

1. I professori, gli insegnanti ed i ricercatori i quali soggiornano temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente, per insegnare o condurre ricerche presso una università, collegio, scuola od altro istituto d'istruzione e che sono, o erano immediatamente prima del soggiorno, residenti dell'altro Stato contraente sono esenti da imposta nel detto primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni ricevute per tale insegnamento o ricerca.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo saranno applicabili soltanto se:

a) i professori, insegnanti o ricercatori visitano il Paese dietro invito del Governo, università od altri istituti di insegnamento degli Stati contraenti, e

b) l'insegnamento o la ricerca siano effettuati nel pubblico interesse, e non principalmente nell'interesse privato di qualche persona.

Articolo 21

Studenti ed apprendisti

1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o formazione professionale, sono esenti da imposta nel detto altro Stato contraente, a condizione che tali somme gli vengano rimesse da fonti situate al di fuori di questo altro Stato contraente.

2. Le remunerazioni che un apprendista il quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente che svolge nell'altro Stato contraente per sopperire alle spese della sua formazione professionale per un periodo o periodi non eccedenti in totale un anno non sono imponibili in detto altro Stato.

3. Le remunerazioni che uno studente il quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente non a tempo pieno che svolge nell'altro Stato contraente per un periodo di tempo che sia ragionevolmente giustificato in rapporto al conseguimento della finalità non sono imponibili in detto altro Stato.

CAPITOLO IV

Articolo 22

Concessione di una deduzione o di un credito

1. Le leggi degli Stati contraenti continueranno a regolare l'imposizione dei redditi che sorgano in ciascuno degli Stati contraenti salvo che non vi siano esplicite contrarie disposizioni nella presente Convenzione. Quando i redditi sono soggetti ad imposta in entrambi gli Stati contraenti, la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.

2. Nel caso di un residente dell'Italia:

l'Italia nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione nei confronti dei propri residenti, può, prescindendo da ogni altra disposizione della presente Convenzione,

includere nella base imponibile di dette imposte tutti gli elementi di reddito; tuttavia l'Italia deve dedurre dalle imposte così determinate l'imposte di Trinidad e Tobago sul reddito (non esente in Trinidad e Tobago in virtù della presente Convenzione) nel modo seguente:

a) se l'elemento di reddito è, secondo la legislazione italiana, soggetto all'imposta di ricchezza mobile, l'imposta pagata in Trinidad e Tobago deve essere dedotta dalla imposta di ricchezza mobile, ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito concorre alla formazione del reddito complessivo.

Se l'ammontare dell'imposta pagata in Trinidad e Tobago su tale elemento di reddito è superiore all'ammontare della deduzione come sopra determinata, la differenza va dedotta, a seconda del caso, dall'imposta complementare o dall'imposta sulle società, ma per un ammontare non eccedente la quota d'imposta complementare o d'imposta sulle società attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo;

b) se l'elemento di reddito è soggetto soltanto alla imposta complementare o all'imposta sulle società, la deduzione va effettuata, a seconda del caso, dall'imposta complementare o dall'imposta sulle società, ma limitatamente alla quota d'imposta pagata in Trinidad e Tobago eccedente il 30 per cento di detto elemento di reddito. L'ammontare della deduzione non può, tuttavia, eccedere la quota di imposta complementare o d'imposta sulle società attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo.

3. Nel caso di un residente di Trinidad e Tobago: fatte salve le disposizioni della legislazione di Trinidad e Tobago concernenti l'imputazione a credito sull'imposta di Trinidad e Tobago dell'imposta dovuta in un Paese diverso da Trinidad e Tobago (che non contrastino col principio generale in questione):

a) l'imposta italiana dovuta secondo la legislazione dell'Italia ed in conformità della presente Convenzione, sia direttamente che mediante ritenuta, sugli utili, o sui redditi derivanti da fonti situate in Italia (esclusa, per quanto concerne i dividendi, l'imposta dovuta sugli utili con i quali i dividendi sono pagati) sarà imputata a credito su ogni imposta di Trinidad e Tobago dovuta sugli stessi utili o redditi sui quali è calcolata l'imposta italiana;

b) nel caso di dividendi pagati da una società residente dell'Italia ad una società residente di Trinidad e Tobago e che controlli direttamente od indirettamente almeno il 10 per cento del potere di voto nella società, il credito terrà conto (oltre alle imposte italiane imputabili ai sensi della lett. a) dell'imposta italiana dovuta dalla società sugli utili con i quali detti dividendi sono pagati.

4. Qualora, in virtù della legislazione di uno degli Stati contraenti, le imposte alle quali si applica la presente Convenzione non vengono prelevate in tutto o in parte per un limitato periodo di tempo, le imposte stesse si considerano interamente pagate ai fini del calcolo della deduzione di imposta di cui al paragrafo 2 o del credito di cui al paragrafo 3.

CAPITOLO V
DISPOSIZIONI SPECIALI

Articolo 23
Non discriminazione

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.

In particolare, i nazionali di uno Stato contraente che sono tassabili nell'altro Stato contraente, fruiranno, se sono residenti di detto altro Stato contraente, delle deduzioni personali, abbattimenti alla base e riduzioni di imposta che detto altro Stato contraente accorda ai propri residenti in relazione al loro stato civile.

2. Il termine « nazionali » designa:

a) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;

b) le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente.

3. La imposizione a carico di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non deve essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la stessa attività.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non debbono essere assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

5. Ai fini del presente articolo, il termine « imposizione » designa le imposte di ogni genere e denominazione.

Articolo 24
Procedura amichevole

1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'Autorità competente dello Stato contraente di cui è residente. Il reclamo deve essere presentato entro due anni dalla data dell'accertamento o della ritenuta alla fonte dell'imposta, che decorrono da quello dei due atti che risulta posteriore.

2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'Autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

3. Le Autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti alla inter-

pretazione o alla applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

4. Le Autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente fra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.

Articolo 25

Scambio di informazioni

1. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione e quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono è conforme alla Convenzione. Le informazioni così scambiate saranno tenute segrete e non potranno essere comunicate che alle persone o alle autorità incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte che formano oggetto della presente Convenzione.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non potranno in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:

a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione od alla propria prassi amministrativa o a quella dell'altro Stato contraente;

b) di fornire informazioni che non possono essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria prassi amministrativa o di quella dell'altro Stato contraente;

c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, di affari, industriali, professionali o di processi commerciali oppure informazioni la cui comunicazione fosse contraria all'ordine pubblico.

Articolo 26

Funzionari diplomatici e consolari

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27

Entrata in vigore

1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Port of Spain appena possibile.

2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto:

a) in Trinidad e Tobago:

con riferimento ai redditi imponibili per l'anno di accertamento che inizia il 1° gennaio 1970 ed anni successivi;

b) in Italia:

con riferimento ai redditi imponibili per il periodo d'imposta che inizia il, o successivamente al, 1° gennaio 1970.

3. Le domande di rimborso o di accreditamenti d'imposta cui dà diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno degli Stati contraenti relativa ai periodi che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1970 e fino all'entrata in vigore della presente Convenzione possono essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione e successivamente all'entrata in vigore della Convenzione entro due anni dal periodo di imposta per il quale è stata prelevata l'imposta.

Articolo 28

Denuncia

La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione, per via diplomatica, non prima che siano trascorsi 5 anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In tal caso, la Convenzione cesserà di avere efficacia:

a) in Trinidad e Tobago:

con riferimento ai redditi imponibili per l'anno di accertamento immediatamente successivo al 1° gennaio dell'anno in cui la notifica della cessazione è stata fatta;

b) in Italia:

con riferimento ai redditi imponibili relativi al periodo di imposta che inizia il, o successivamente al, 1° gennaio immediatamente successivo a quello in cui la notifica è stata fatta.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO in duplice esemplare a Port of Spain il ventisei del mese di marzo millenovecentosettantuno nelle lingue italiana ed inglese, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo italiano
Vittorio Cordero di MONTEZEMOLO

Per il Governo di Trinidad e Tobago
F. C. PREVATT

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
MEDICI

LEGGE 12 aprile 1973, n. **168**.

Nuove norme per l'attuazione del trasferimento degli abitati di Gairo e Osini (Nuoro).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il completamento del trasferimento degli abitati di Gairo e Osini (Nuoro) già intrapreso in applicazione delle leggi 9 luglio 1908, n. 445; 10 gennaio 1952, n. 9; 28 gennaio 1960, n. 31, e 31 ottobre 1966, n. 952, il limite del contributo di cui all'articolo 1, lettera *i*), della legge 10 gennaio 1952, n. 9, è modificato come segue:

« La spesa complessiva ammissibile al contributo, per ciascun proprietario, a qualunque categoria appartenga, non potrà superare la somma di lire 7.000.000 ».

Entro il limite di tale importo è fissata la spesa oltre la quale deve essere effettuato il versamento in un'unica soluzione di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 31 ottobre 1966, n. 952.

Il provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna può corrispondere ai proprietari che ne facciano richiesta anticipazioni, sulla somma presumibilmente dovuta per il contributo, in misura pari al 50 per cento del contributo stesso.

Art. 2.

I proprietari che, all'entrata in vigore della presente legge, hanno fruito della concessione del contributo statale a norma della legge 31 ottobre 1966, n. 952, hanno diritto ad ottenere la riliquidazione del contributo fino a compensare, entro il nuovo limite massimo previsto dall'articolo precedente, la differenza in più del costo di costruzione da accertarsi dall'ufficio del genio civile.

Art. 3.

I contributi di cui all'articolo 1, lettera *i*), della legge 10 gennaio 1952, n. 9, nella misura stabilita dall'articolo 1 della presente legge, possono essere concessi anche ai proprietari che intendano ricostruire in altro comune le unità immobiliari distrutte, purchè nell'ambito del territorio della regione Sardegna.

Art. 4.

I capi famiglia, di cui all'articolo 67 della legge 9 luglio 1908, n. 445, possono chiedere la cessione in proprietà degli alloggi indicati nel primo comma dell'articolo 4 della legge 31 ottobre 1966, n. 952, a condizione che rinuncino all'area ad essi assegnata nell'ambito del piano di trasferimento e dopo che gli aventi diritto alla concessione dei contributi per la ricostruzione di fabbricati di loro proprietà abbiano esercitato il diritto di opzione previsto dall'articolo 4 della legge 31 ottobre 1966, n. 952.

Le aree che, rimaste libere per effetto della rinuncia degli assegnatari proprietari o capi famiglia, non vengono assegnate ad altri aventi diritto entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, passano a far parte del patrimonio comunale.

Art. 5.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad eseguire i lavori di sistemazione e di consolidamento di aree, anche mediante opere di carattere idraulico, di ristrutturazione e sistemazione di alloggi già costruiti a carico dello Stato e di costruzione di nuovi alloggi e opere infrastrutturali, che si rendano necessari per il completamento del trasferimento degli abitati di Gairo e Osini.

Per la progettazione delle opere di cui al comma precedente, il provveditorato alle opere pubbliche della Sardegna può avvalersi di liberi professionisti. La spesa relativa grava sugli stanziamenti previsti per l'esecuzione di opere.

Art. 6.

Per gli adempimenti previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 5 miliardi.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni fino alla concorrenza della somma indicata nel precedente comma.

I relativi pagamenti saranno regolati in modo da non superare il limite delle somme che verranno iscritte nello stato di previsione dello stesso Ministero in ragione di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi finanziari 1972, 1973, 1974, 1975 e 1976.

Art. 7.

All'onere, derivante dall'applicazione della presente legge, di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1972 e 1973, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 aprile 1973

LEONE

ANDREOTTI — GULLOTTI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 16 aprile 1973, n. **169**.

Ulteriore proroga dell'Ente autonomo del porto di Napoli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il termine di durata dell'Ente autonomo del porto di Napoli, previsto dall'articolo 1 della legge 6 maggio 1940, n. 500 — prorogato con legge 3 luglio 1970, numero 500, con decreto-legge 6 luglio 1971, n. 439, convertito in legge 4 agosto 1971, n. 591, e con decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1120, convertito in legge 25 febbraio 1972, n. 14 — è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1973.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 aprile 1973

LEONE

ANDREOTTI — LUPIS

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1973.

Determinazione delle nuove piante organiche e denominazione delle qualifiche delle carriere direttive della Direzione generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Considerato che ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, sono stati collocati a riposo quattro impiegati ex combattenti appartenenti al ruolo della carriera direttiva dei direttori di aeroporto della Direzione generale dell'aviazione civile;

Considerato che ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, occorre stabilire la nuova dotazione organica e le denominazioni delle nuove qualifiche concernenti il personale dei ruoli della carriera direttiva della Direzione generale della aviazione civile risultanti dall'applicazione dello stesso decreto;

Accertato inoltre che alla data precedentemente indi- vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748, i funzionari in attività di servizio del ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo con qualifica di ispettore generale erano in numero di dodici e che la dotazione organica della qualifica di ispettore capo (corrisponde a direttore di divisione) dello stesso ruolo ammontava a quindici posti;

Accertato inoltre che alla data precedentemente indicata i funzionari in attività di servizio dal ruolo della carriera direttiva del personale tecnico con qualifica di ispettore generale erano in numero di tre e che la dotazione organica della qualifica di ispettore capo dello stesso ruolo ammontava a dodici posti;

Accertato infine che alla data del 12 dicembre 1972 i funzionari in attività di servizio del ruolo della carriera direttiva dei direttori di aeroporto con qualifica di direttore superiore (equiparata a quella di ispettore generale) erano in numero di tre e che la dotazione organica della qualifica di direttore capo (equiparata a quella di direttore di divisione) dello stesso ruolo ammontava a 20 posti;

Decreta:

Le dotazioni organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche dei ruoli del personale della carriera direttiva del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile sono stabilite, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, dalle allegate tabelle *A*, *B* e *C* con effetto dal 12 dicembre 1972.

Con successivo decreto saranno stabilite le dotazioni organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche del ruolo degli ispettori di volo e del ruolo degli esperti della navigazione aerea della carriera direttiva della suddetta Direzione generale e, previo parere del consiglio di amministrazione, saranno indicati i ruoli dai quali si potrà accedere alle qualifiche dirigenziali di cui al quadro *H* della tabella XII annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1973

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
BOZZI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1973
Registro n. 4 Trasporti, foglio n. 64

TABELLA *A*

Ruolo ad esaurimento della carriera direttiva del personale amministrativo

	Posti in organico
Ispettore generale	5
Ispettore capo	4
Totale	9

Ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo

Parametro		Posti in organico
530, 487, 455, 426, 387	Ispettore capo aggiunto	12
307	Ispettore principale	36
257, 190	Ispettore	
	Totale	48

TABELLA *B*

Ruolo ad esaurimento della carriera direttiva del personale tecnico

	Posti in organico
Ispettore generale	4
Ispettore capo	3
Totale	7

Ruolo della carriera direttiva del personale tecnico

Parametro		Posti in organico
530		
487		
455	Ispettore capo aggiunto	8
426		
387		
307	Ispettore principale	24
257	Ispettore .	
218		
	Totale	32

TABELLA *C*

Ruolo ad esaurimento della carriera direttiva dei direttori di aeroporto

Direttore superiore
Direttore capo

Ruolo della carriera direttiva dei direttori di aeroporto

Parametro		Posti in organico
530		
487		
455	Direttore capo aggiunto	15
426		
387		
307	Direttore principale . . .	45
257	Direttore . .	
190		
	Totale	60

(6534)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1973.

Modificazione della pianta organica degli aiutanti ufficiali giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Considerato che l'organico degli aiutanti ufficiali giudiziari nell'ufficio unico presso il tribunale di S. Remo è insufficiente a fronteggiare tutte le gravose esigenze di servizio di quella sede e che pertanto va aumentato di almeno una unità;

Constatato che il reperimento dei posti di cui sopra si rende indispensabile sopprimere il posto di aiutante ufficiale giudiziario nell'organico della pretura di Castiglione del Lago;

Visti gli articoli 101 e 161 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato dagli articoli 3 e 27 della legge 11 giugno 1962, n. 546;

Decreta:

Le tabelle *B* e *C* allegate al decreto ministeriale 3 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1963, con le successive variazioni sono modificate per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono, dalle tabelle *B* e *C* annesse al presente decreto.

Roma, addì 1° febbraio 1973

p. *Il Ministro*: FERIOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1973
Registro n. 16, foglio n. 206

TABELLA *B*

Tabella di ripartizione degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari addetti agli uffici unici presso i Tribunali:

Uffici giudiziari	Ufficiali giudiziari	Aiutanti Ufficiali giudiziari
S. Remo	3	3

TABELLA *C*

Tabelle di ripartizione degli ufficiali e degli aiutanti ufficiali giudiziari addetti alle preture:

Uffici giudiziari	Ufficiali giudiziari	Aiutanti Ufficiali giudiziari
Castiglione del Lago	1	—

(6517)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1973.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di cemento bianco operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali produttrici di cemento bianco operanti in provincia di Napoli sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza della crisi economica del settore;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore delle maestranze di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di cemento bianco operanti in provincia di Napoli.

Il presente decreto ha effetto dal 28 luglio 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(6642)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1973.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per una strada in provincia di Udine.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'amministrazione provinciale di Udine in data 16 dicembre 1972 tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale « delle bandite »;

Vista la relazione dell'ufficio del genio civile di Udine in data 2 gennaio 1973;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'ispettorato generale circolazione e traffico, con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Udine;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « Strada con diritto di precedenza » la strada provinciale « delle bandite », con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali, il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Udine fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza » o in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « stop »). Detti segnali devono essere preceduti, a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « dare precedenza », integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente l'indicazione delle distanze in metri che separano il presegnale dal segnale e la parola « stop » ove il segnale installato alla intersezione sia un « arresto all'incrocio » (vedi circolare I.G.C.T. n. 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo la istallazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza » giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-*C* del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo tutta la strada a precedenza, comprendente striscia discontinua di mezzeria nei tratti normali, striscia affiancata, continua e discontinua in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare I.G.C.T. n. 13460 dell'11 settembre 1964).

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « *incrocio con strada senza diritto di precedenza* » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1973

Il Ministro: GULLOTTI

(6537)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1973.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per una strada in provincia di Cremona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'amministrazione provinciale di Cremona n. 6555 tendente ad ottenere la qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale n. 20 « Castelleone-Casaletto di Sopra » - tratto Fiesco-Romanengo (km. 3+970 al km. 9+160);

Vista la relazione dell'ufficio del genio civile di Cremona in data 29 settembre 1972, n. 5372;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'Ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Cremona;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « Strada con diritto di precedenza » la strada provinciale « Castelleone-Casaletto di Sopra » - tratto Fiesco-Romanengo dal km. 3+970 al km. 9+160, con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Cremona fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza » e in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « stop »). Detti segnali devono essere preceduti, a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo seganle di « dare precedenza », integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente l'indicazione delle distanze in metri che separano il presegnale dal segnale e la parola « stop » ove il segnale istallato alla intersezione sia un « arresto all'incrocio » (vedi circolare I.G.C.T. n. 7000 dell'11 luglio 1968);

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza » giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrato dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-*C* del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo tutta la strada a precedenza comprendente striscie affiancate (continua e discontinua) in corrispondenza di curve, dossi e intersezioni (vedi circolare I.G.C.T. n. 13460 dell'11 settembre 1964).

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1973

(6535) *Il Ministro*: GULLOTTI

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1973.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per dodici strade in provincia di Modena.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'amministrazione provinciale di Modena in data 20 settembre 1972, tendente ad ottenere la qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per le sotto elencate strade:

1) strada provinciale n. 3 « Vandelli », tratto da Pozza a Puianello . km. 8+480

2) strada provinciale n. 7 « Delle Valli »
diramazione per S. Giacomo Segnate . . . . . . » 4+148

3) strada provinciale n. 8 « di Mirandola » . . . . . . » 28+490
diramazione per Moglia . . » 3+640
diramazione per S. Felice . . » 4+140

4) strada provinciale n. 9 « Imperiale » . . . . » 13+290

5) strada provinciale n. 10 « di Finale » » 9+274

6) strada provinciale n. 11 « della Pioppa » . . . . » 11+916
diramazione per Mirandola . . » 1+990

7) strada provinciale n. 12 « di Soliera » . . . . » 12+960

8) strada provinciale n. 13 « di Campogalliano » . . . . » 13+330
diramazione per Rubiera . . . » 2+165
diramazione per S. Martino Rio » 2+840
diramazione per S. Croce . . » 2+060

9) strada provinciale n. 14 « di Castelfranco Emilia » . . . . . . » 27+117

10) strada provinciale n. 15 « di Maranello » . . . . km. 12+100

11) strada provinciale n. 16 « di Castelnuovo Rangone » . . . . » 21+262

12) strada provinciale n. 17 « di Castelvestro » . . . . » 18+885

Vista la relazione dell'ufficio del genio civile di Modena in data 6 ottobre 1972, n. 3041/S;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Modena;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate « Strade con diritto di precedenza » le strade provinciali sopra elencate, con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Modena fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza » e in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « stop »). Detti segnali devono essere preceduti a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « dare precedenza », integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente l'indicazione delle distanze in metri che separano il presegnale dal segnale e la parola « stop » ove il segnale installato alla intersezione sia un « arresto all'incrocio » (vedi circolare I.G.C.T. n. 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza » giusto quanto disposto dall'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-*C* del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo tutta la strada a precedenza, comprendente striscia discontinua di mezzeria nei tratti normali, striscie affiancate, continua e discontinua in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare I.G.C.T. n. 13460 dell'11 settembre 1964).

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1973

(6538) *Il Ministro*: GULLOTTI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso di rettifica

Nel terzo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1973: «Norme per l'attuazione del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Calabria e della Sicilia colpiti dalle alluvioni del settembre 1971, del dicembre 1972, del gennaio e febbraio 1973», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 3 maggio 1973, dove è scritto:

«dal 29 dicembre 1972 nei sottoelencati comuni *della provincia* di Caltanissetta;»

leggasi:

«dal 29 dicembre 1972 nei sottoelencati comuni *delle provincie* di Caltanissetta *e Trapani*;».

(6781)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di economia politica e di programmazione economica presso la facoltà di scienze politiche della Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma, sono vacanti le cattedre di economia politica e di programmazione economica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6718)

Vacanza della seconda cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pisa, è vacante la seconda cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6708)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale «Pompei»

Con decreto n. 1372 del 3 aprile 1973 la società Pompei S.p.a., con sede in Rionero in Vulture, provincia di Potenza, è autorizzata a mettere in vendita l'acqua minerale naturale nazionale denominata Pompei addizionata di gas acido carbonico, di cui al decreto ministeriale n. 1327 del 6 dicembre 1972, anche in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali della capacità di un litro e mezzo circa.

Detti recipienti saranno contrassegnati da etichette uguali a quelle autorizzate, per i recipienti di un litro, con il citato decreto n. 1327 del 6 dicembre 1972.

Restano invariate le altre prescrizioni stabilite con il suddetto decreto.

(6126)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine «controllata» del vino «Nuragus di Cagliari».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine «controllata» per il vino «Nuragus di Cagliari» ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo per detto vino — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Proposta di disciplinare di produzione per il vino «Nuragus di Cagliari»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Nuragus di Cagliari» è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino «Nuragus di Cagliari» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai vitigni seguenti nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

Nuragus dall'85% al 95%;

Trebbiano Toscano, Trebbiano Romagnolo, Vermentino, Clairette e Semidano da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15% e non meno del 5%.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende tutto il territorio della provincia di Cagliari.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Nuragus di Cagliari» devono essere quelle atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi esclusi i terreni situati oltre i 500 m. sul livello del mare, quelli con microclima umido o ventoso, i suoi idromorfi, salsi, eccessivamente liscivati, poco profondi, rocciosi e quelli sabbiosi delle zone costiere.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli riconosciuti idonei ad assicurare le caratteristiche delle uve e del vino previste nel presente disciplinare. E' comunque da considerarsi esclusa la forma di allevamento ad alberello.

E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non dovrà superare i 180 q.li.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20% il limite medesimo di cui al precedente comma.

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nello interno della zona di produzione delimitata nel precedente articolo 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Nuragus di Cagliari» una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Nuragus di Cagliari » all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: paglierino tenue, talvolta con leggero riflesso verdolino;

odore: vinoso gradevole;

sapore: secco, sapido, armonico leggermente acidulo, gradevole di buona beva;

gradazione alcoolica minima complessiva: 12;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

E' vietato usare insieme alla denominazione di cui all'art. 1 qualsiasi qualificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nella zona delimitata dal precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui i vini così qualificati sono stati ottenuti.

Art. 8.

Fino al compimento di tre annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli indicati all'art. 2, purchè le viti di tali vitigni non superino il 15% del totale delle viti esistenti.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati, non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 3 dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato compiuti i necessari accertamenti provvederà a segnalare alla locale Camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(6119)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 84

Corso dei cambi del 3 maggio 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	**592 —**	**592 —**	**591,70**	**592 —**	**591 —**	**592,05**	**592,15**	**592 —**	**592 —**	**592 —**
Dollaro canadese	**590,40**	**590,40**	**590,20**	**590,40**	**591 —**	**590,40**	**590,40**	**590,40**	**590,40**	**590,40**
Franco svizzero	182,57	182,57	182,50	182,57	182 —	182,56	182,56	182,57	182,57	182,57
Corona danese	94,77	94,77	94,75	94,77	95,25	94,76	94,80	94,77	94,77	94,77
Corona norvegese	99,92	99,92	100 —	99,92	100,50	99,90	99,9450	99,92	99,92	99,92
Corona svedese	130,85	130,85	131 —	130,85	131 -	130,85	130,90	130,85	130,85	130,85
Fiorino olandese	200,26	200,26	200,50	200,26	200 —	200,25	200,33	200,26	200,26	200,26
Franco belga	14,6985	14,6985	14,7150	14,6985	14,60	14,69	14,7075	14,6985	14,69	14,69
Franco francese	129,86	129,86	130,10	129,86	129,15	129,85	129,92	129,86	129,86	129,86
Lira sterlina	1474,85	1474,85	1474 —	1474,85	1470 —	1474,80	1475,50	1474,85	1474,85	1474,85
Marco germanico	208,58	208,58	208,80	208,58	209 —	208,57	208,65	208,58	208,58	208,58
Scellino austriaco	28,5675	28,5675	28,60	28,5675	28,70	28,55	28,56	28,5675	28,56	28,56
Escudo portoghese	23,4175	23,4175	23,35	23,4175	23,25	23,40	23,42	23,4175	23,41	23,41
Peseta spagnola	10,2040	10,204	10,2250	10,2040	10,17	10,20	10,21	10,2040	10,20	10,20
Yen giapponese	2,2330	2,233	2,2350	2,2330	2,19	2,23	2,24	2,2330	2,23	2,23

Media dei titoli del 3 maggio 1973

Titolo	
Rendita 5% 1935	103,225
Redimibile 3,50% 1934	100,625
» 3,50% (Ricostruzione)	89,20
» 5% (Ricostruzione)	99,425
» 5% (Riforma fondiaria)	96,35
» 5% (Città di Trieste)	97,875
» 5% (Beni esteri)	94,225
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	94,10
» 5,50% » » 1968-83	94,425
» 5,50% » » 1969-84	95,925
» 6% » » 1970-85	98,475
» 6% » » 1971-86	98,70
» 6% » » 1972-87	98,75
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1976	100,075
» » » 5% 1977	99,925
» » » 5,50% 1977	100,45
» » » 5,50% 1978	99,90
» » » 5,50% 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1974)	99,425
» 5% (» 1° aprile 1975)	97,55
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	97,55
» 5% (» 1° gennaio 1977)	96,025
» 5% (» 1° aprile 1978)	96,05
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	100,525
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	100,325

Il contabile del portafoglio dello Stato: TARANTO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 maggio 1973

Valuta	
Dollaro USA	592,075
Dollaro canadese	590,40
Franco svizzero	182,565
Corona danese	94,785
Corona norvegese	99,932
Corona svedese	130,875
Fiorino olandese	200,295
Franco belga	14,703
Franco francese	129,89
Lira sterlina	1475,175
Marco germanico	208,615
Scellino austriaco	28,564
Escudo portoghese	23,419
Peseta spagnola	10,207
Yen giapponese	2,236

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 4

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
B.T.N. 5% di scadenza 1° aprile 1975	1920	Davoli Domenico, nato ad Ispani (Salerno) il 12 giugno 1934, ivi domiciliato. *Annotazione*: Ipotecato per cauzione dovuta da Barra Bernardo nato a Torraca il 21 maggio 1899, quale esattore delle imposte dirette e tesoriere del comune di Ispani (Salerno)	10.000
B.T.N. 5% di scadenza 1° ottobre 1975	1613	Intestazione: come sopra. *Annotazione*: come sopra	150.000
B.T.N. 5%-1977	6959	Intestazione: come sopra. *Annotazione*: come sopra	10.000
B.T.N. 5% di scadenza 1° aprile 1975	1921	Intestazione: come sopra. *Annotazione*: ipotecato per cauzione dovuta da Barra Bernardo, nato a Torraca il 21 maggio 1899 quale esattore delle imposte dirette e tesoriere del comune di Santa Marina (Salerno)	15.000
B.T.N. 5% di scadenza 1° ottobre 1975	1614	Intestazione: come sopra. *Annotazione*: come sopra	500.000
B.T.N. 5%-1977	6960	Intestazione: come sopra. *Annotazione*: come sopra	50.000
Prestito ricostruz. 3,50%	2182	Cirillo Pasquale fu Angelo Raffaele domiciliato in Perito (Salerno). *Annotazione*: vincolato per cauzione del titolare quale esattore tesoriere del comune di Perito (Salerno) . . .	7.000
Id.	2185	Intestazione: come sopra. *Annotazione*: come sopra	22.000
Id.	2186	Intestazione: come sopra. *Annotazione*: come sopra	40.000
Id.	2187	Intestazione: come sopra. *Annotazione*: come sopra	25.000
Id.	2188	Intestazione: come sopra. *Annotazione*: come sopra	50.000
Prestito ricostruz. 5%	12395	Intestazione: come sopra. *Annotazione*: come sopra	40.000
Id.	12396	Intestazione: come sopra. *Annotazione*: come sopra	20.000
Id.	12397	Intestazione: come sopra. *Annotazione*: come sopra	20.000
Id.	12398	Intestazione: come sopra. *Annotazione*: come sopra	10.000
Id.	12399	Intestazione: come sopra. *Annotazione*: come sopra	20.000
Id.	13356	Intestazione: come sopra. *Annotazione*: come sopra	80.000
Id.	14878	Intestazione: come sopra. *Annotazione*: come sopra	20.000

(5726) Roma, addì 30 marzo 1973

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° gennaio 1973 al 31 gennaio 1973 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del regolamento comunitario n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), a norma dei regolamenti (CEE) n. 2807/72 e n. 79/73.

(in lire italiane per quintale netto, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa	Codice statistico	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dall'1-1-1973 al 15-1-1973	Dal 16-1-1973 al 31-1-1973
04.01		Latte e crema di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati:		
		A. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 %:		
		I. iogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati:		
	04.01-111	a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a due litri	8.531,25	8.418,75
	04.01-115	b. altri	7.281,25	7.168,75
		II. altri:		
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a due litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
		1. inferiore o uguale a 4 % . .		
	04.01-210	aa. latte scremato	7.281,25	7.168,75
	04.01-251	bb. altri .	7.281,25	7.168,75
	04.01-255	2. superiore a 4 %	9.293,75	9.125,00
		b. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
		1. inferiore o uguale a 4 % . . .		
	04.01-310	aa. latte scremato	6.656,25	6.543,75
	04.01-351	bb. altri	6.656,25	6.543,75
	04.01-355	2. superiore a 4 %	8.668,75	8.500,00
		B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (a):		
	04.01-801	I. superiore a 6 % e inferiore o uguale a 21 % .	22.012,50	21.393,75
	04.01-803	II. superiore a 21 % e inferiore o uguale a 45 %	46.568,75	45.262,50
	04.01-805	III. superiore a 45 %	71.975,00	69.950,00
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (a) (b):		
		A. senza aggiunta di zuccheri:		
	04.02-110	I. Siero di latte	3.425,00	3.593,75
		II. Latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	04.02-210	1. inferiore o uguale a 1,5 %	19.718,75	19.718,75
	04.02-230	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % . . .	39.943,75	39.943,75
	04.02-271	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 % . . .	41.193,75	41.193,75
	04.02-275	4. superiore a 29 %	50.868,75	50.868,75
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	04.02-310	1. inferiore o uguale a 1,5 %	15.968,75	15.968,75
	04.02-330	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % . . .	36.193,75	36.193,75
	04.02-371	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 % . . .	37.443,75	37.443,75
	04.02-375	4. superiore a 29 %	47.118,75	47.118,75
		III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
		a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno, o in recipienti di vetro contenenti 0,5 litri o meno, ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %:		
	04.02-410	1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9 %	9.668,75	9.668,75
	04.02-430	2. altri	13.050,00	13.050,00
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	04.02-471	1. inferiore o uguale a 45 %	46.568,75	45.262,50
	04.02-475	2. superiore a 45 %	71.975,00	69.950,00

Numero della tariffa	Codice statistico	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dall'1-1-1973 al 15-1-1973	Dal 16-1-1973 al 31-1-1973
04.02 (segue)		B. con aggiunta di zuccheri:		
		I. Latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
		a. latte speciale, detto «per l'alimentazione dei bambini lattanti» (c), in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 g o meno ed avente tenore, in peso, di materie grasse (d):		
	04.02-501	1. superiore a 10 % ed inferiore o uguale a 11 % . . .	18.125,00	18.125,00
	04.02-503	2. superiore a 14,5 % ed inferiore o uguale a 15,5 % . .	20.625,00	20.625,00
	04.02-505	3. superiore a 17 % ed inferiore o uguale a 18 % . . .	22.500,00	22.500,00
	04.02-507	4. superiore a 23 % ed inferiore o uguale a 24 % . . .	23.750,00	23.750,00
		b. altri (e):		
		1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	04.02-610	aa. inferiore o uguale a 1,5 %	159,70 per kg (f)	159,70 per kg (f)
	04.02-651	bb. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % . .	361,95 per kg (f)	361,95 per kg (f)
	04.02-655	cc. superiore a 27 %	471,20 per kg (f)	471,20 per kg (f)
		2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	04.02-710	aa. inferiore o uguale a 1,5 %	159,70 per kg (g)	159,70 per kg (g)
	04.02-751	bb. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % . .	361,95 per kg (g)	361,95 per kg (g)
	04.02-755	cc. superiore a 27 %	471,20 per kg (g)	471,20 per kg (g)
		II. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
	04.02-800	a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %	18.175,00	18.175,00
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (e):		
	04.02-901	1. inferiore o uguale a 45 %	465,70 per kg (g)	452,60 per kg (g)
	04.02-905	2. superiore a 45 %	719,75 per kg (g)	699,50 per kg (g)
04.03		Burro (a):		
	04.03-100	A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %	84.675,00	82.293,75
	04.03-900	B. altro	103.306,25	100.400,00
04.04		Formaggi e latticini (a):		
		A. Emmental, Gruyére, Sbrinz, Bergkäse ed Appenzell, diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
		I. aventi tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi (h):		
		a. in forme standard (i) e di un valore franco frontiera (l), per 100 kg di peso netto:		
	04.04-111	1. uguale o superiore a 142,58 u.c. ed inferiore a 162,58 u.c.	9.375,00	9.375,00
	04.04-113	2. uguale o superiore a 162,58 u.c.	41.043,75 (m)	41.043,75 (m)
		b. in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte:		
		1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto:		
	04.04-115	aa. uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera (l) uguale o superiore a 162,58 u.c. e inferiore a 190,58 u.c. per 100 kg di peso netto	9.375,00	9.375,00
	04.04-117	bb. uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera (l) uguale o superiore a 190,58 u.c. per 100 kg di peso netto	41.043,75 (m)	41.043,75 (m)
	04.04-119	2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g (n) e di un valore franco frontiera (l) uguale o superiore a 210,50 u.c. per 100 kg di peso netto	41.043,75 (m)	41.043,75 (m)
	04.04-190	II. altri	41.043,75	41.043,75
	04.04-200	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (o)	50.075,00 (p)	50.075,00 (p)
		C. formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
	04.04-301	I. Gorgonzola	24.968,75	24.968,75
	04.04-305	II. altri	24.968,75	24.968,75

Numero della tariffa	Codice statistico	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dall'1-1-1973 al 15-1-1973	Dal 16-1-1973 al 31-1-1973
04.04 (segue)		D. formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
		I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyére e l'Appenzell ed, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*q*), di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 140 u.c. per 100 kg di peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca (*r*):		
	04.04-401	a. inferiore o uguale a 48 % per il totale delle porzioni o delle fette	18.750,00	18.750,00
	04.04-402	b. inferiore o uguale a 48 % per i cinque sesti del totale delle porzioni o delle fette e non superiore a 56 % per il sesto restante	19.375,00	19.375,00
	04.04-403	c. superiore a 48 % ed inferiore o uguale a 56 % per il totale delle porzioni o delle fette	21.875,00	21.875,00
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
		a. inferiore o uguale a 36 % e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:		
	04.04-404	1. inferiore o uguale a 48 % .	38.418,75	38.300,00
	04.04-405	2. superiore a 48 % . .	47.531,25	46.956,25
	04.04-407	b. superiore a 36 % .	97.531,25	96.956,25
		E. altri:		
		I. diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 %, ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:		
		a. inferiore o uguale a 47 %:		
	04.04-511	1. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	50.075,00	50.075,00
	04.04-513	2. Pecorino . .	50.075,00	50.075,00
	04.04-515	3. altri	50.075,00	50.075,00
		b. superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 %:		
	04.04-600	1. Cheddar, Chester .	36.275,00	36.168,75
		2. Tilsit, Havarti ed Esrom, aventi tenore, in peso di materie grasse, nella materia secca (*s*):		
	04.04-731	aa. inferiore o uguale a 48 % . .	34.925,00 (*t*)	34.925,00 (*t*)
	04.04-735	bb. superiore a 48 % .	34.925,00 (*u*)	34.925,00 (*u*)
	04.04-751	3. Kashkaval (*s*)	34.925,00 (*v*)	34.925,00 (*v*)
	04.04-755	4. formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra (*s*)	34.925,00 (*v*)	34.925,00 (*v*)
		5. altri:		
	04.04-770	aa. formaggi e ricotta, freschi	34.925,00	34.925,00
	04.04-780	bb. non nominati .	34.925,00	34.925,00
		c. superiore a 72 %:		
	04.04-820	1. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g:	26.193,75	26.193,75
	04.04-860	2. altri	84.925,00	84.925,00
		II. non nominati:		
		a. grattugiati o in polvere:		
	04.04-911	1. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	50.075,00	50.075,00
	04.04-913	2. Pecorino	50.075,00	50.075,00
	04.04-915	3. altri	50.075,00	50.075,00
		b. altri:		
	04.04-950	1. formaggi e ricotta, freschi .	84.925,00	84.925,00
	04.04-970	2. non nominati .	84.925,00	84.925,00
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati (*a*):		
		A. lattosio e sciroppo di lattosio:		
	17.02-110	I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro	10.212,50	10.212,50
	17.02-190	II. altri	10.212,50	10.212,50
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione (*a*):		
		A. lattosio e sciroppo di lattosio:		
	17.05-201	I. lattosio	10.212,50	10.212,50
	17.05-205	II. sciroppo di lattosio	10.212,50	10.212,50

Numero della tariffa	Codice statistico	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dall'1-1-1973 al 15-1-1973	Dal 16-1-1973 al 31-1-1973
23.07		Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:		
		B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari:		
		I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:		
		a. non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:		
	23.07-302	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 % .	13.225,00	13.225,00
	23.07-303	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 % . .	16.900,00	16.900,00
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:		
	23.07-306	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % .	15.918,75	15.918,75
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %:		
	23.07-309	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	13.350,00	13.350,00
	23.07-500	II. non contenenti nè amido, nè fecola, nè glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari .	16.900,00	16.900,00

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli che rientrano nel capitolo 4 della tariffa doganale, composti da prodotti di cui alle voci 04.01-B, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A, 17.05-A è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile provvedere in tal modo alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli di che trattasi è quello che risulta dalla classificazione tariffaria degli stessi.

(*b*) In conformità alle note esplicative della tariffa dei dazi doganali d'importazione, l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Una aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a *mantenere il latte ricostituito nel suo stato* fisico normale e che non superi il 10 % in peso, è da considerarsi come debole.

(*c*) Per l'applicazione di quesa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(*d*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.02-B-I-b.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A. - L'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B. - Lire 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta e zero centesimi);
C. - Lire 1.993,75 (millenovecentonovantatre e settantacinque centesimi).

(*g*) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A. - L'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B. - Lire 1.993,75 (millenovecentonovantatre e settantacinque centesimi).

(*h*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il *trattamento previsto dalla voce* 04.04-A-II.

(*i*) Sono considerate come forme standard quelle rotonde aventi i seguenti pesi netti:

Emmental	da 60 kg a 130 kg inclusi;
Gruyére e Sbrinz	da 20 kg a 45 kg inclusi;
Bergkäse	da 20 kg a 60 kg inclusi;
Appenzell	da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*l*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del paese esportatore o il *prezzo fob del paese esportatore*; tali prezzi vanno aumentati di un importo forfettario da determinare, pari alle spese di consegna fino al territorio doganale della Comunità. Tale importo forfettario, per le importazioni dalla Finlandia, è stato determinato in u.c. 2,75 (pari a lire 1.718,75) per 100 kg di peso netto.

(*m*) Il prelievo è limitato a 7,50 u.c. (pari a lire 4.687,50) per 100 kg di peso netto.

(*n*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:
— la *denominazione del formaggio*;
— il tenore in materie grasse, in peso, della sostanza secca;
— l'imballatore responsabile;
— il nome del paese d'origine del formaggio.

(*o*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per i prodotti della voce 04.04-E.

(*p*) Il prelievo per 100 kg di peso netto è limitato al 6 % del valore in dogana.

(*q*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi « condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto », si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:
1. in scatole (ivi compresi gli imballaggi speciali di materia plastica artificiale dotati di alveoli per ogni porzione):
— contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non superiori al peso netto complessivo di 250 g;
oppure:
— di un contenuto netto non superiore a 56 g;
2. in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 g e 1.000 g;
3. in fette imballate isolatamente in fogli di alluminio e di peso netto unitario non superiore a 30 g.

(*r*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento della voce 04.04-D-II.

(*s*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.04-E, a seconda della loro composizione.

(*t*) Il prelievo è limitato a 44,90 u.c. (pari a lire 28.062,50) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Danimarca, Finlandia, Romania e Svizzera.

(*u*) Il prelievo è limitato a 64,90 u.c. (pari a lire 40.562,50) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Danimarca, Finlandia, Romania e Svizzera.

(*v*) Il prelievo è limitato a 44,90 u.c. (pari a lire 28.062) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Bulgaria, Ungheria, Romania e Turchia.

(6177)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per il reclutamento di centotrentadue allievi ufficiali di complemento laureati, non piloti, dell'Aeronautica militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni;
Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1848;
Vista la legge 27 giugno 1942, n. 924;
Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 386;
Vista la legge 26 gennaio 1963, n. 52;
Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 164;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 28 marzo 1968, n. 371;
Vista la legge 26 novembre 1969, n. 938;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti i seguenti corsi allievi ufficiali per la nomina a sottotenente di complemento dell'Aeronautica militare, nei sottonotati Corpi, ruoli e specialità, per il numero dei posti a fianco di ciascuno segnati:

	Numero dei posti
Corpo del genio aeronautico:	—
ruolo ingegneri	36
ruolo chimici	6
ruolo fisici specialità geofisici	10
Corpo di commissariato:	
ruolo commissariato	15
Corpo sanitario aeronautico	65

I posti messi a concorso nel Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri sono suddivisi come segue:

	Numero dei posti
	—
specialità infrastrutture aeronautiche	18
specialità elettronica	18

Qualora i posti messi a concorso per una specialità del predetto Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, non potessero essere ricoperti per mancanza di concorrenti riconosciuti idonei, il Ministero si riserva la facoltà di devolvere i posti medesimi all'altra specialità in aumento dei posti in essa messi a concorso, a suo giudizio discrezionale ed a seconda delle esigenze di servizio.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso, limitatamente ad uno solo dei Corpi, ruoli e specialità di cui al precedente art. 1 i cittadini italiani con i requisiti e sotto la osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

b) abbiano compiuto il 18° anno di età alla data del presente decreto e non superato il 28°. Potranno altresì, concorrere coloro che non abbiano superato il 32° anno di età, se dispensati dal presentarsi alle armi perchè già residenti all'estero;

c) siano in possesso della idoneità fisica al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare, della idoneità psicoattitudinale al servizio in qualità di ufficiale di complemento del Corpo, ruolo e specialità richiesti nella domanda di partecipazione al concorso, nonchè della idoneità generica al volo e abbiano una statura non inferiore a metri 1,60;

d) non abbiano soddisfatto, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, agli obblighi di leva;

e) siano in possesso, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di uno dei seguenti titoli di studio:

1) per il Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, chimici e fisici:

della laurea in ingegneria civile o laurea in architettura se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo ingegneri, specialità infrastrutture aeronautiche;

della laurea in ingegneria elettronica o ingegneria elettrotecnica se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo ingegneri, specialità elettronica;

della laurea in chimica o in chimica industriale, se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo chimici;

della laurea in fisica o scienze matematiche (ora laurea in matematica) o in matematica e fisica o laurea in discipline nautiche, rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli, se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo fisici.

2) per il Corpo di commissariato, ruolo commissariato:

della laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze sociali, scienze politiche, scienze coloniali, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed attuariali oppure laurea in scienze economiche e marittime, conseguita presso la sezione armamento navale dell'Istituto superiore navale di Napoli, o laurea in scienze economiche e laurea in scienze economiche e bancarie.

3) Per il Corpo sanitario aeronautico:

della laurea in medicina e chirurgia.

I concorrenti al Corpo sanitario aeronautico ammessi al corso allievi ufficiali di complemento, devono inoltre essere in possesso, prima della nomina ad ufficiale, dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Qualora al termine del corso, essi non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione possono conseguirla nella sessione di esami successiva alla data di fine corso.

L'ammissione di coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero resta subordinata al parere del Ministero della pubblica istruzione circa l'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopra elencati.

I requisiti di cui alla lettera *c*) del presente articolo saranno accertati dai competenti organi dell'Aeronautica militare.

L'idoneità fisica, l'idoneità psico-attitudinale al servizio di cui alla lettera *c*) del presente articolo verrà graduata a cura degli organi stessi nelle tre categorie di 1ª ottimo - 2ª buono - 3ª sufficiente, ed i relativi accertamenti avranno la durata presumibile di circa due giorni.

I concorrenti durante il periodo in cui resteranno a disposizione delle autorità aeronautiche usufruiranno di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione aeronautica, qualora gli accertamenti abbiano una durata superiore ad una giornata.

Art. 3.

La domanda di ammissione degli aspiranti al concorso, redatta in carta bollata da L. 500 dovrà essere inviata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'aeronautica - 2ª divisione concorsi - 2ª sezione, 00100 - Roma, entro il 30° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda debitamente sottoscritta dal candidato dovrà pervenire a mezzo raccomandata.

Nella predetta domanda, che dovrà essere compilata secondo lo schema di cui all'allegato n. 1), i candidati dovranno dichiarare:

la data e il luogo di nascita;
il possesso della cittadinanza italiana;
il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
le eventuali condanne penali riportate;
il titolo di studio;
la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, specificando il distretto militare di appartenenza.

I partecipanti al concorso nel Corpo sanitario aeronautico dovranno altresì dichiarare se siano in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, oppure indicare la data entro la quale essi presumono di conseguire detta abilitazione.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare a quale dei corsi di cui al precedente art. 1 intendano partecipare: gli aspiranti all'ammissione al Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, dovranno altresì indicare la specialità, in relazione al titolo di studio posseduto.

Ai sensi del precedente art. 2 non è ammesso partecipare al concorso per più di uno dei Corpi, ruolo e specialità.

I candidati dovranno altresì specificare nella domanda il loro preciso recapito con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale, e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di

notificare le successive eventuali variazioni mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'aeronautica - 2ª divisione concorsi - 2ª sezione - 00100 Roma.

Si intenderanno esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica non fosse avvenuta nella data prescritta per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, o dal comandante del Corpo, qualora il candidato trovasi in servizio militare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati i sottonotati documenti:

1) titolo di studio di cui al capoverso e) del precedente art. 2 in originale, ovvero in copia autenticata, oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, oppure copia autenticata di esso.

Le predette copie debbono essere in regola con le norme sul bollo.

Dai suddetti documenti dovrà risultare la votazione riportata nell'esame di laurea.

E' indispensabile la presentazione di uno dei titoli di studio tassativamente previsti dall'art. 2 del presente bando.

2) ogni altro certificato o attestato rilasciato dagli organi competenti comprovante il possesso dei titoli elencati nel successivo art. 6, utili ai fini della formazione delle graduatorie.

Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti al possesso di detti titoli, ove esse non siano accompagnate da regolari certificati o attestati rilasciati dagli organi competenti;

3) per gli iscritti alla leva di Mare, dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare, rilasciata dalle competenti autorità della Marina militare.

Art. 4.

Le domande di ammissione al corso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato al precedente art. 3.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che fossero inviate dopo il termine stabilito.

Per le domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso altre amministrazioni.

Art. 5.

I candidati che omettono di indicare nella domanda il Corpo, il ruolo e la specialità cui desiderino essere ammessi, oppure indichino un Corpo, un ruolo o una specialità cui non possono essere ammessi saranno assegnati d'ufficio dal Ministero ad un Corpo, ruolo e specialità, in base al titolo di studio posseduto.

Art. 6.

Qualora il numero dei candidati superi il numero dei posti stabiliti dal presente bando, le graduatorie verranno formate da apposita commissione nominata con successivo decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti, distinte per ogni Corpo, ruolo e specialità.

Avranno la precedenza assoluta, nel Corpo del genio Aeronautico, ruolo fisici, specialità geofisici, i concorrenti che abbiano frequentato con esito favorevole il corso di specializzazione in fisica dell'atmosfera (ricercatori e professionisti), riconosciuto dal Ministero della Difesa.

Le graduatorie di cui sopra, saranno formate come segue:

— in base alla somma dei punti riportati da ciascun concorrente in relazione:

a) al titolo di studio con l'assegnazione del punteggio di laurea espresso in centodecimi;

b) al grado di idoneità fisica e psico-attitudinale: con la assegnazione di punti 6 per la 1ª categoria « Ottimo »; 3 punti per la 2ª categoria « Buono »; nessun punto verrà invece attribuito ai candidati classificati nella terza categoria « Sufficiente »;

c) agli altri eventuali titoli presentati con l'assegnazione del seguente punteggio:

1) 6 punti ai concorrenti in possesso del brevetto di pilota di aeroplano o del brevetto di pilota civile o del brevetto di pilota di elicottero, o del brevetto di pilota di aliante;

2) 15 punti ai provenienti dall'Opera nazionale figli degli aviatori;

3) 8 punti agli aspiranti laureati in ingegneria che abbiano superato gli esami del 1° anno (elettronica generale) del corso di specializzazione elettronica effettuato presso il Consiglio nazionale delle ricerche o abbiano superato almeno 4 esami del primo anno del corso di laurea in ingegneria aerospaziale.

A coloro che abbiano superato anche gli esami del secondo anno (applicazioni elettroniche) del corso di specializzazione elettronica effettuato presso il Consiglio nazionale delle ricerche o abbiano superato gli esami del 2° anno del corso di laurea di ingegneria aerospaziale saranno assegnati altri 8 punti.

Ai concorrenti che abbiano superato gli esami del cessato corso annuale di tecnica radar presso il Consiglio nazionale delle ricerche, saranno assegnati 8 punti;

4) 8 punti agli aspiranti laureati in medicina e chirurgia che abbiano superato gli esami del primo anno della Scuola di medicina aeronautica e spaziale.

A coloro che abbiano superato anche il secondo anno di medicina aeronautica e spaziale, saranno assegnati altri 8 punti;

5) 4 punti agli aspiranti laureati in medicina e chirurgia per ogni mese di tirocinio pratico, compiuto ai sensi dell'art. 45 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, o frazione superiore a 15 giorni.

A coloro che abbiano superato l'esame di abilitazione professionale verranno assegnati punti 55.

I predetti 55 punti non sono cumulabili con quelli assegnati al tirocinio pratico;

6) 5 punti ai concorrenti laureati in ingegneria che abbiano conseguito il diploma di specializzazione in infrastrutture aeroportuali;

7) 5 punti ai concorrenti aspiranti all'ammissione al concorso nel Corpo del genio aeronautico, ruolo fisici, che abbiano superato il corso di esperti in fisica dell'atmosfera e meteorologia aeronautica, riconosciuti dal Ministero della difesa;

8) 2 punti ai concorrenti aspiranti all'ammissione al concorso nel Corpo del genio aeronautico, ruolo fisici, che abbiano superato uno dei seguenti esami universitari:

climatologia, fisica terrestre, fisica dell'atmosfera, aeronomia e meteorologia aeronautica, meteorologia.

Ai concorrenti che abbiano superato più di uno dei predetti esami, saranno assegnati 2 punti per ogni esame, con un massimo di punti 8;

9) da 0,1 a 15 punti, in base ai criteri di valutazione che dovranno essere preventivamente stabiliti per ciascun ruolo e specialità dalla Commissione giudicatrice ai concorrenti in possesso di:

diploma di laurea conseguito con il massimo dei punti e la lode;

diploma di laurea, oltre quella richiesta in ogni ruolo e specialità per l'ammissione al concorso;

attestati comprovanti il superamento di esami universitari per il conseguimento di altre lauree oltre quella richiesta in ogni ruolo e specialità per l'ammissione al concorso;

attestati comprovanti la idoneità ai concorsi per la carriera direttiva espletati dallo Stato o altri enti pubblici o enti d'interesse nazionale;

attestati di abilitazione al lancio con paracadute: attività di paracadutista;

attestati comprovanti il superamento del corso di cultura aeronautica o del corso di aeromodellismo;

diploma di corsi di meteorologia aeronautica riconosciuti dal Ministero della difesa;

attestati comprovanti lo svolgimento di attività alle dipendenze dello Stato o di altro ente pubblico, o ente di interesse nazionale;

diploma di abilitazione professionale (esclusa l'abilitazione professionale in medicina e chirurgia);

diplomi di procuratore legale;

diplomi di specializzazione conseguiti presso le Università;

pubblicazioni o lavori a stampa nel campo giuridico, economico e tecnico scientifico;

attestati rilasciati da enti o istituti qualificati che comprovino la buona conoscenza della lingua inglese, francese, tedesca e spagnola.

Non dovrà essere presa in considerazione la conoscenza di lingue straniere risultante unicamente dagli esami sostenuti per il conseguimento di titoli di studio presso le scuole medie e degli esami sostenuti per il conseguimento della laurea richiesta in ciascun ruolo o specialità per l'ammissione al concorso;

attestati comprovanti la prestazione di un periodo di servizio militare;

altri eventuali titoli ritenuti dalla commissione meritevoli di considerazione.

A ciascun candidato per il complesso dei titoli al presente n. 9) della lettera *c*) non potrà essere attribuito un punteggio superiore a 15.

A parità di merito si applicheranno le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per la ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 7.

La commissione incaricata di formare le graduatorie di merito, dei candidati ammessi al concorso per il Corpo del genio aeronautico — ruolo ingegneri, ruolo fisici, ruolo chimici, per il Corpo commissariato — ruolo commissariato e per il Corpo sanitario aeronautico, provvederà alla formazione delle graduatorie stesse tenendo conto di tutti i titoli posseduti dai candidati stessi, ad eccezione del grado di idoneità fisica e psicoattitudinale che verrà valutato successivamente con il punteggio previsto dalla lettera *b*) del precedente art 6.

Tali graduatorie sono condizionate all'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 2.

In base alle predette graduatorie ed in relazione al numero dei posti messi a concorso, il Ministero provvederà a far sottoporre ai predetti accertamenti di cui alla lettera *c*) del precedente art. 2, presso i competenti organi dell'Aeronautica militare che verranno indicati nella lettera di convocazione, i concorrenti che per il punteggio riportato hanno possibilità di essere ammessi al corso allievi ufficiali di complemento.

Tutti gli altri concorrenti non saranno sottoposti ai predetti accertamenti.

Le convocazioni saranno effettuate mediante lettera « Foglio di viaggio » alla quale sarà allegato lo scontrino per il viaggio di andata e ritorno a tariffa militare senza diritto a rimborso.

Sono a carico dei giovani residenti all'estero e negli ex possedimenti di oltremare tutte le spese di viaggio di andata e ritorno dal luogo di residenza all'estero o dagli ex possedimenti di oltremare a quello del territorio della Repubblica.

Contro l'esito degli accertamenti di cui sopra non è ammesso appello.

La convocazione agli accertamenti di cui sopra non dà diritto all'ammissione al corso allievi ufficiali di complemento.

Ultimati i predetti accertamenti la commissione procederà alla formazione delle graduatorie di merito dei concorrenti convocati tenendo conto del giudizio sulla idoneità fisica e psicoattitudinale conseguita dai medesimi sotto condizione dell'accertamento degli altri requisiti prescritti dall'art. 2 del presente bando.

Saranno ammessi al corso predetto i candidati idonei agli accertamenti stessi che, secondo l'ordine della graduatoria, rientrino nel numero dei posti messi a concorso, salvo quanto stabilito dai successivi articoli 8 e 9.

I candidati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso ed i candidati non idonei non avranno alcun diritto all'ammissione al corso stesso.

Il Ministero, in caso di rinuncia da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di coprire, sempre seguendo la graduatoria, i posti lasciati liberi dai rinunciatari.

Art. 8.

I concorrenti ammessi al corso saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro 30 giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita (non certificato);
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato del casellario giudiziale;
4) documenti matricolari militari.

I giovani che non siano stati arruolati dal consiglio di leva, per non aver subito la visita medica di leva, o per altri legali motivi, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di residenza del candidato;

Coloro invece che abbiano già subito la visita medica di leva e siano stati dichiarati « abile arruolato » dovranno presentare copia o estratto del foglio matricolare, con apposte le prescritte marche da bollo su ogni foglio, rilasciato dal distretto militare competente;

Coloro che abbiano già subito la visita medica di leva e non siano stati dichiarati « abile arruolato » dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti ammessi al corso che all'atto della presentazione della domanda hanno allegato un certificato attestante il conseguimento del titolo di studio di cui all'art. 2 lettera *e*) del presente bando, dovranno altresì far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il diploma originale del predetto titolo di studio o copia autentica di esso.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il documento della competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I concorrenti ammessi al Corpo sanitario aeronautico dovranno altresì far pervenire l'abilitazione all'esercizio della professione prima della nomina ad ufficiale.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 9.

Il Ministro per la difesa può escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 10.

Gli ammessi al corso in virtù della presente determinazione assumeranno in ogni caso la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso.

I concorrenti saranno ammessi al corso stesso in qualità di allievi ufficiali nella data e secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero.

Dopo due mesi di corso gli allievi saranno promossi avieri scelti. Al termine del corso, che avrà la durata presumibile di mesi 3 e che si svolgerà presso una scuola dell'Areonautica militare avranno luogo gli esami.

Gli allievi che superino detti esami e siano giudicati idonei a rivestire il grado di ufficiale saranno nominati Sottotenenti di complemento dell'Aeronautica militare ad eccezione degli allievi del Corpo sanitario aeronautico che al termine del corso non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione. Questi ultimi potranno tuttavia ottenere la nomina sempre che conseguano detta abilitazione nella sessione di esami di abilitazione successiva alla data di fine corso. Qualora gli allievi di cui sopra non conseguano detta abilitazione nella sessione successiva alla data di fine corso, saranno dichiarati non idonei alla nomina ad ufficiale e dovranno termine il servizio di leva con il grado di sergente nel ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, categoria aiutanti di sanità.

Gli allievi che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni, saranno dimessi dal corso.

Il Ministero della difesa, su proposta del comando della scuola ha altresì la facoltà di dimettere dal corso, in qualunque momento, quegli allievi che, per deficienza di qualità militari o per motivi disciplinari, non ritenga meritevoli della nomina ad ufficiale.

Gli allievi dimessi dal corso perderanno la qualifica di allievo ufficiale ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

Gli allievi che, pur avendo superato tutti gli esami della prima sessione, siano giudicati non idonei alla nomina per sopravvenuti motivi disciplinari, saranno ripresi in esame dopo almeno un mese di servizio e, se giudicati idonei saranno nominati Sottotenente di complemento insieme a quegli allievi che

non abbiano superato tutti gli esami di fine corso in prima sessione e che li abbiano ripetuti con successo dopo almeno un mese di servizio e siano giudicati idonei dal comandante della scuola o dalle autorità gerarchiche.

Coloro che non superino gli esami di seconda sessione o che, pur avendoli superati, non saranno giudicati idonei alla nomina ad ufficiale, perderanno la qualifica di allievi ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'arma aeronautica.

Gi allievi che, per motivi di salute o per altra accertata causa di forza maggiore, non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami, nella prima e seconda sessione, potranno essere ammessi eccezionalmente ad una sessione straordinaria limitatamente ai soli esami non sostenuti per una delle cause di cui sopra.

Le nomine di cui sopra saranno effettuate, in ogni caso, con anzianità assoluta decorrente dalla data del relativo decreto salvo che non sia altrimenti disposto dal decreto stesso e con anzianità relativa determinata dalla graduatoria degli esami di fine corso.

Gli allievi nominati sottotenenti di complemento dell'aeronautica militare, saranno destinati di massima a prestare servizio presso reparti di volo.

Il Ministero della difesa ha facoltà di disporre con provvedimento collettivo, il collocamento in congedo illimitato prima del compimento della ferma assunta, dei sottotenenti provenienti dal corso di cui alla presente determinazione, qualora ciò sia ritenuto opportuno per ragioni di bilancio e di servizio.

Art. 11.

Le domande di partecipazione al concorso dei militari incorporati nell'aeronautica militare che non abbiano compiuto i loro obblighi di ferma di leva e siano in possesso degli altri requisiti di cui all'art. 2, stante la perentorietà del termine di inoltro delle domande al Ministero, dovranno essere inviate direttamente al Ministero stesso, ma incombe agli interessati l'obbligo d'informare subito le autorità dalle quali dipendono.

Per i militari che per il punteggio riportato in graduatoria hanno possibilità di essere ammessi al corso A.U.C., il Ministero provvederà d'ufficio a richiedere ai comandi di reparto presso i quali i militari si trovino in servizio, un dettagliato rapporto informativo sulle qualità militari e disciplinari dell'interessato.

La domanda, redatta secondo quanto stabilito dall'articolo 3 del presente bando, dovrà essere corredata dei documenti di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo stesso.

Nella domanda gli aspiranti dovranno impegnarsi a compiere la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso A.U C.

Coloro che rivestano grado militare dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda di rinunciarvi in caso di ammissione al corso, salvo ad essere reintegrati nel grado e nell'anzianità, qualora vengano, per qualsiasi motivo, esonerati dal corso stesso, ovvero risultino non idonei agli esami finali.

Ai candidati ammessi al corso sarà richiesta la presentazione dei documenti di cui ai numeri 1), 3), e 4), del precedente art. 8. Tali documenti dovranno pervenire al Ministero entro 30 giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza.

Gli allievi dimessi dal corso saranno prosciolti dall'obbligo di cui al 4° capoverso del presente articolo e la loro posizione, ai fini dell'espletamento degli obblighi di leva da compiere, sarà definita in conformità alle disposizioni in vigore.

Roma, addì 27 marzo 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1973
Registro n. 11 Difesa aeronautica, foglio n. 229

ALLEGATO 1

Modello di domanda in carta da bollo da L. 500

Al Ministero della difesa - Direzione generale dell'Aeronautica - 1° Reparto - 2ª Divisione concorsi - 2ª Sezione - viale dell'Università, n. 4 - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . nato a provincia di .) il . . appartenente al distretto militare di . . . abitante a (1) . . (provincia di . . .) via . . . . . . n. . . numero codice postale . . chiedo di essere ammesso al concorso allievi ufficiali di complemento del Corpo . . . . ruolo . . . . specialità (2) . . . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . .;

di non aver riportato condanne penali (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso l'università, o istituto, o scuola di . . . . . nell'anno (5) . . . .;

di essere in possesso dell'abilitazione professionale (6) o di presumere di conseguire l'abilitazione professionale (6) il . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (7) . . . .

Allego alla presente domanda i seguenti documenti (8):

1) . . . . . .;
2) . . . . .;
3) . . . . .;
ecc. . . . . .

(data) . . . . lì . . . . . .

Firma . . . .

(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma: (9) . . . . . .

---

(1) Luogo di residenza con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponda con la residenza dell'aspirante stesso, occorre anche il recapito della famiglia.

(2) Indicare il Corpo, cui l'aspirante intenda essere ammesso; specificare altresì il ruolo e la specialità di cui all'articolo 1 del bando di concorso.

Nel caso che manchi sulla domanda l'indicazione del Corpo, ruolo o specialità, ovvero l'indicazione sia errata o incompleta, il Ministero provvederà d'ufficio ad assegnare il Corpo, ruolo e specialità secondo le norme stabilite dall'art. 5 del bando di concorso.

(3) *In caso di non iscrizione indicarne i motivi.*

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Per poter essere ammessi al concorso i candidati debbono essere in possesso del titolo di studio richiesto, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

(6) Limitatamente ai concorrenti che partecipano al concorso nel Corpo sanitario aeronautico.

(7) Indicare se l'aspirante non ha ancora iniziato il servizio militare di leva, perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero che pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio, specificandone il motivo. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva. I militari dovranno impegnarsi a compiere la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso. Coloro che rivestono grado militare, dovranno dichiarare di rinunciarvi in caso di ammissione al corso. Coloro che siano soggetti a prossima chiamata alle armi da parte di altra forza armata dovranno darne espressa comunicazione.

(8) Allegare il titolo di studio e gli eventuali altri titoli posseduti, utili ai fini della formazione della graduatoria. Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti il possesso di detti titoli, ove esse non siano accompagnate da regolari certificati o attestati rilasciati da organi competenti.

Gli iscritti alla leva mare devono allegare dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare rilasciata dalle competenti autorità della Marina.

(9) Firma del segretario comunale di residenza dell'aspirante o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

MINISTERO DELLA SANITÀ

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di neuro chirurgia, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1971-1972 per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 6 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1972, modificato con decreto ministeriale 3 luglio 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1972, modificato con decreti ministeriali 31 luglio, 9 e 11 settembre 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1971, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere al sorteggio dei nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quinto del presente decreto in data 12 settembre 1972 relativo alla estrazione a sorte dagli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di neuro-chirurgia, sessione anno 1971-72, è costituita come segue:

Presidente:

Sfameni dott. Pietro, medico provinciale capo.

Componenti:

D'Abbicco prof. Vito, n. 11, direttore dell'Università di Bari; Morello prof. Giulio, n. 18, primario dell'istituto neurologico C. Besta di Milano; Cecotto prof. Corrado, n. 8, primario dell'ospedale S. Maria della Misericordia di Udine; Beduschi prof. Augusto, n. 1, primario dell'ospedale maggiore di Milano.

Segretario:

Cancellieri dott. Enrico, consigliere.

Art. 2.

L'esame regionale di idoneità ad aiuto di neuro-chirurgia, sessione anno 1971-72, si svolgerà a Roma il giorno 19 aprile 1973 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi di amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130. E' autorizzato l'uso dei mezzi aerei. Ai componenti residenti in sede diversa da quella sopraindicata, sarà corrisposto il trattamento economico di missione.

La spesa presuntiva di L. 400.000 (quattrocentomila) per i compensi di cui sopra e per l'indennità di missione al personale estraneo a questa amministrazione, graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 gennaio 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1973
Registro n. 3, foglio n. 178

(5345)

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità a aiuto di cardio-chirurgia, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1971-1972 per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 6 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1972, modificato con decreto ministeriale 3 luglio 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1972, modificato con decreti ministeriali 31 luglio, 9 e 11 settembre 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1971, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere al sorteggio dei nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quinto del presente decreto in data 12 settembre 1972 relativo alla estrazione a sorte dagli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di cardio-chirurgia, sessione anno 1971-72, è costituita come segue:

Presidente:

Ginevri dott. Adriano, medico provinciale capo.

Componenti:

Domini prof. Remigio, n. 18, direttore della clinica chirurgica pediatrica dell'Università di Bologna; Petrelli prof. Augusto, n. 12, primario dell'ospedale civile di Ascoli Piceno; Palminiello prof. Alfredo, n. 2, primario dell'ospedale Lancisi di Ancona; Ambroso prof. Giuseppe, n. 19, primario dell'ospedale di Summa di Brindisi.

Segretario:

Cancellieri dott. Enrico, consigliere.

Art. 2.

L'esame regionale di idoneità ad aiuto di cardio-chirurgia, sessione anno 1971-72, si svolgerà a Roma il giorno 30 aprile 1973 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi di amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130. E' autorizzato l'uso dei mezzi aerei. Ai componenti residenti in sede diversa da quella sopraindicata, sarà corrisposto il trattamento economico di missione.

La spesa presuntiva di L. 400.000 (quattrocentomila) per i compensi di cui sopra e per l'indennità di missione al personale estraneo a questa amministrazione, graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 gennaio 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1973
Registro n. 3, foglio n. 176

(5344)

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di neuroradiologia, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1971-1972 per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 6 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1972, modificato con decreto ministeriale 3 luglio 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1972, modificato con decreti ministeriali 31 luglio, 9 e 11 settembre 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1971, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere al sorteggio dei nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quinto del presente decreto in data 12 settembre 1972 relativo alla estrazione a sorte dagli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di neuroradiologia, sessione anno 1971-72, è costituita come segue:

Presidente:

Fascia dott. Giuseppe Antonio, medico provinciale capo.

Componenti:

Smaltino prof. Francesco, n. 12, dell'Università di Napoli; Tartarini prof. Elio, n. 18, primario dell'ospedale Galliera di Genova; Barbanente prof. Francesco, n. 2, primario dell'ospedale dei Bambini di Bari; Ventra prof. Domenico, n. 20, primario dell'ospedale S. Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno.

Segretario:

Milazzo dott. Luigi. consigliere.

Art. 2.

L'esame regionale di idoneità ad aiuto di neuroradiologia, sessione anno 1971-72, si svolgerà a Roma il giorno 7 aprile 1973 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi di amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130. E' autorizzato l'uso dei mezzi aerei. Ai componenti residenti in sede diversa da quella sopraindicata, sarà corrisposto il trattamento economico di missione.

La spesa presuntiva di L. 400.000 (quattrocentomila) per i compensi di cui sopra e per l'indennità di missione al personale estraneo a questa amministrazione, graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 gennaio 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1973
Registro n. 3, foglio n. 179

(5346)

Commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia plastica, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1971-1972 per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 6 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1972, modificato con decreto ministeriale 3 luglio 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1972, modificato con decreti ministeriali 31 luglio, 9 e 11 settembre 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1971, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere al sorteggio dei nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quinto del presente decreto in data 12 settembre 1972 relativo alla estrazione a sorte dagli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia plastica, sessione anno 1971-1972, è costituita come segue:

Presidente:

Tilli dott. Dino, ispettore generale medico.

Componenti:

Casciani prof. Carlo Umberto, n. 7, direttore della II clinica chirurgica dell'Università di Roma; Maviglio prof. Pasquale, n. 10, primario dell'ospedale di Summa di Brindisi; D'Angelo prof. Eugenio, n. 18, primario dell'ospedale dei Pellegrini di Napoli; Ciarpella prof. Elio, n. 1, primario del Pio istituto S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma.

Segretario:

D'Angelo dott. Pasquale, direttore di divisione.

Art. 2.

L'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia plastica si svolgerà a Roma il giorno 27 marzo 1973 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi di amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130. E' autorizzato l'uso dei mezzi aerei. Ai componenti residenti in sede diversa da quella sopraindicata, sarà corrisposto il trattamento economico di missione.

La spesa presuntiva di L. 400.000 (quattrocentomila) per i compensi di cui sopra e per l'indennità di missione al personale estraneo a questa amministrazione, graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 gennaio 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1973
Registro n. 3, foglio n. 181

(5338)

Commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia vascolare, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1971-1972 per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 6 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1972, modificato con decreto ministeriale 3 luglio 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1972, modificato con decreti ministeriali 31 luglio, 9 e 11 settembre 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1971, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere al sorteggio dei nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quinto del presente decreto in data 12 settembre 1972 relativo alla estrazione a sorte dagli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia vascolare, sessione anno 1971-72, è costituita come segue:

Presidente:

Matera prof. Alfonso, ispettore generale medico.

Componenti:

Speranza prof. Vincenzo, n. 4, direttore dell'istituto di anatomia chirurgica e del corso operazioni dell'Università di Roma; Zinicola prof. Nicola, n. 6, primario del pio Istituto S. Corona di Milano; Ambroso prof. Giuseppe, n. 1, primario dell'ospedale di Summa di Brindisi; De Sando prof. Tommaso, n 11, primario dell'ospedale S. Maria della Scala di Siena.

Segretario:

Acciotta dott.ssa Giovanna, direttore di sezione.

Art. 2.

L'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia vascolare, sessione anno 1971-72, si svolgerà a Roma il giorno 17 marzo 1973 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi di amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130. E' autorizzato l'uso dei mezzi aerei. Ai componenti residenti in sede diversa da quella sopraindicata, sarà corrisposto il trattamento economico di missione.

La spesa presuntiva di L. 500.000 (cinquecentomila) per i compensi di cui sopra e per l'indennità di missione al personale estraneo a questa amministrazione, graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 gennaio 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1973
Registro n. 3 foglio 180

(5339)

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina legale e delle assicurazioni, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1971-1972 per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 6 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1972, modificato con decreto ministeriala 3 luglio 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1972, modificato con decreti ministeriali 31 luglio, 9 e 11 settembre 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1971, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere al sorteggio dei nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quinto del presente decreto in data 12 settembre 1972 relativo alla estrazione a sorte dagli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina legale e delle assicurazioni, sessione anno 1971-72, è costituita come segue:

Presidente:

Caruso dott. Pasquale, medico provinciale capo.

Componenti:

Carella prof. Antonio, n. 3, direttore dell'istituto di medicina legale e delle assicurazioni dell'Università di Roma; Docimo prof. Corrado, n. 5, primario dell'ospedale civile di Catanzaro; Viterbo prof. Baldo, n. 18, primario degli ospedali Riuniti di Venezia; Filotico prof. Marcello, n. 6, primario dell'ospedale Fazzi di Lecce.

Segretario:

Sellini dott. Alessandro, consigliere.

Art. 2.

L'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina legale e delle assicurazioni, sessione anno 1971-72, si svolgerà a Roma il giorno 5 maggio 1973 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi di amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130. E' autorizzato l'uso dei mezzi aerei. Ai componenti residenti in sede diversa da quella sopraindicata, sarà corrisposto il trattamento economico di missione.

La spesa presuntiva di L. 400.000 (quattrocentomila) per i compensi di cui sopra e per l'indennità di missione al personale estraneo a questa amministrazione, graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 gennaio 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1973
Registro n. 3, foglio n. 177

(5342)

Commissione esaminatrice del concorso per esami ad un posto di addetto in prova nel ruolo della carriera direttiva del museo sperimentale e segreteria didattica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031;

Visto il proprio decreto in data 21 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1973, registro n. 1 Sanità, foglio n. 21, con il quale è stato indetto il pubblico concorso per esami ad un posto di addetto in prova nel ruolo della carriera direttiva del museo sperimentale e segreteria didattica dello Istituto superiore di sanità;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse è composta come segue:

Gallucci dott. Plinio, consigliere della Corte dei conti, presidente;

Ballio prof. Alessandro, ordinario di chimica delle sostanze naturali nella facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Napoli;

Mormile prof. Mario, docente di lingua francese nella facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Roma;

Eibenschutz dott.ssa Emilia nata Elliot, direttore di reparto di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva del museo sperimentale e segreteria didattica dell'Istituto superiore di sanità;

Magliola dott. Marcella, bibliotecario superiore nel ruolo della carriera direttiva della biblioteca dell'Istituto predetto;

Vella prof. Giuseppe, docente di lingua inglese nella facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Roma, membro aggiunto.

Sono nominati membri supplenti:

Cagliotì prof. Luciano, ordinario di chimica organica nella facoltà di farmacia dell'Università degli studi di Roma;

Paladino dott.ssa Elga nata Bianchi, capo della biblioteca dell'Istituto superiore di sanità;

Berruti dott.ssa Maria Teresa, bibliotecario superiore nel ruolo della carriera direttiva della biblioteca dell'Istituto predetto.

Esercita le funzioni di segretario il dott. Roberto Errante, direttore di sezione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

La spesa presuntiva di L. 450.000 graverà sul capitolo 1322 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1973, Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 gennaio 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1973
Registro n. 3 Sanità, foglio n. 227

(5467)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso, per esami, per l'ammissione di trenta allievi all'Accademia della guardia di finanza per l'anno accademico 1972-73.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1972, registro n. 14 Finanze, foglio n. 73, con il quale è stato indetto, per l'anno accademico 1972-73, un concorso, per esami, per l'ammissione di trenta allievi alla Accademia della guardia di finanza;

Visto il decreto interministeriale 29 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1972, registro n. 48 Finanze, foglio n. 319, concernente la nomina della commissione giudicatrice incaricata di procedere agli esami del concorso;

Visti gli atti delle sottocommissioni previste dall'art. 11, lettere *a*), *b*) e *c*) del suddetto decreto ministeriale 23 febbraio 1972;

Vista la graduatoria formata dalla sottocommissione per la valutazione delle prove d'esame;

Accertata l'osservanza del disposto dell'ultimo comma dello articolo 11 del ridetto decreto ministeriale 23 febbraio 1972 e riconosciuta la regolarità procedurale degli esami;

Considerato che alla data odierna risultano numerose vacanze nell'organico dei subalterni della guardia di finanza;

Visto l'art. 7, ultimo comma, della legge 29 maggio 1967, numero 371, che dà facoltà al Ministro per le finanze di conferire, secondo l'ordine della graduatoria, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultano disponibili alla data di approvazione della graduatoria in misura non superiore al decimo dei posti messi a concorso;

Ritenuto, pertanto, di dover conferire oltre i posti messi a concorso anche il decimo dei posti stessi;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati al concorso suindicato:

1.	Delle Femmine Vincenzo	punti	30,00
2.	Boccia brig. Pasquale	»	29,00
3.	Alciati Secondo, nato il 20 dicembre 1951 .	»	27,00
4.	Peri Aldo, nato il 5 marzo 1953 . . .	»	27,00
5.	Mecarelli Rodolfo	»	26,66
6.	Di Paolo Giuseppe, nato il 14 aprile 1953 .	»	26,33
7.	Capuzzi Roberto, nato il 18 ottobre 1953	»	26,33
8.	Tarantino Massimo	»	26,00
9.	Cretella Lombardo Walter	»	25,33
10.	Rogani v. brig. Edoardo, in servizio nella guardia di finanza dal 29 gennaio 1964 .	»	25,00
11.	Pomponi Franco, nato il 31 gennaio 1953 .	»	25,00
12.	Lisi Fabrizio, nato il 9 aprile 1954 . . .	»	25,00
13.	Vanni Renato, nato il 30 agosto 1954 . .	»	25,00
14.	Papale Pietro Antonio	»	24,66
15.	Trombadore Rosario, nato il 21 febbraio 1951	»	24,33
16.	Moscuzza Giuseppe, nato il 12 novembre 1952	»	24,33
17.	Barberi Gaetano, nato il 7 dicembre 1953 .	»	24,33
18.	Vigliotti Duilio, nato il 22 marzo 1954 . .	»	24,33
19.	Maschio Lanfranco, orfano caduto lavoro .	»	24,00
20.	Mariani Gianfranco, figlio invalido servizio .	»	24,00
21.	Liverini Giovanni	»	24,00
22.	Manno Bruno, nato il 25 giugno 1951 . .	»	23,66
23.	Ritondale Filippo, nato il 15 agosto 1954 .	»	23,66
24.	Bettini Sergio	»	23,33
25.	Campione Domenico, figlio invalido guerra .	»	23,00
26.	Terzoli Carlo, nato il 2 febbraio 1951 . .	»	23,00
27.	Raponi Maurizio, nato il 18 aprile 1953 .	»	23,00
28.	Farnesi Mario, nato l'8 settembre 1950 . .	»	22,66
29.	D'Apollonio Giacomo, nato il 25 aprile 1951	»	22,66
30.	Bruno Mario, nato il 28 gennaio 1952 . .	»	22,66
31.	Adinolfi Michele, nato l'1 dicembre 1952 .	»	22,66
32.	Polo Stefano, nato il 27 marzo 1954 . .	»	22,66
33.	Rossi Gianfranco	»	22,33
34.	Pastore Savino, nato il 27 febbraio 1951 . .	»	22,00
35.	Serra Cosimo, nato il 21 gennaio 1952 . .	»	22,00
36.	Di Stasio Giuseppe, nato il 9 dicembre 1952 .	»	22,00
37.	Megliola Leonardo, nato il 12 febbraio 1953 .	»	22,00

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1) Delle Femmine Vincenzo
2) Boccia brig. Pasquale
3) Alciati Secondo
4) Peri Aldo
5) Mecarelli Rodolfo
6) Di Paolo Giuseppe
7) Capuzzi Roberto
8) Tarantino Massimo
9) Cretella Lombardo Walter
10) Rogani v. brig. Edoardo
11) Pomponi Franco
12) Lisi Fabrizio
13) Vanni Renato
14) Papale Pietro Antonio
15) Trombadore Rosario
16) Moscuzza Giuseppe
17) Barberi Gaetano
18) Vigliotti Duilio
19) Maschio Lanfranco
20) Mariani Gianfranco
21) Liverini Giovanni
22) Manno Bruno
23) Ritondale Filippo
24) Bettini Sergio
25) Campione Domenico
26) Terzoli Carlo
27) Raponi Maurizio
28) Farnesi Mario
29) D'Apollonio Giacomo
30) Bruno Mario

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto:

1) Adinolfi Michele
2) Polo Stefano
3) Rossi Gianfranco
4) Pastore Savino
5) Serra Cosimo
6) Di Stasio Giuseppe
7) Megliola Leonardo

Art. 4.

Oltre ai candidati dichiarati vincitori del concorso, sono ammessi alla frequenza del primo anno del 72° corso dell'Accademia della guardia di finanza, i seguenti tre candidati:

1) Adinolfi Michele
2) Polo Stefano
3) Rossi Gianfranco

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 novembre 1972

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *febbraio* 1973
Registro n. 12 *Finanze, foglio n.* 340

(5482)

Avviso di rettifica

Nel secondo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 11 gennaio 1973 con cui è stato bandito il concorso, per esami, a quaranta posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 14 aprile 1973, dove è scritto: «..... in possesso del titolo di studio prescritto *o* del diploma ....» leggasi: «..... in possesso del titolo di studio prescritto *e* del diploma .....».

(6645)

MINISTERO DELL'INTERNO

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 22 dicembre 1972, concernente il «Concorso pubblico per esami, a venticinque posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo organico del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 15 marzo 1973, nella parte relativa alle prove di esame, all'art. 6, dopo le parole: «...ricopiando il brano fino allo scadere del tempo.», deve intendersi inserita la seguente frase: «Il colloquio verte sulle seguenti materie: ».

(5592)

REGIONE PIEMONTE

Sostituzione di componenti della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Novara.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del medico provinciale di Novara in data 5 marzo 1970, n. 1217, con il quale è stato bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Novara al 30 novembre 1969;

Visto il decreto del medico provinciale di Novara in data 31 gennaio 1972 prot. n. 1217/70 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso sopracitato;

Visto che il prof. Germano Ferraris, componente della commissione, ha rinunciato all'incarico perchè trasferitosi in altra sede;

Visto che il dott. Francesco Galati, segretario della commissione, ha rassegnato le proprie dimissioni e che in sua vece è stato nominato dalla regione Piemonte il dott. Antonio Buonaiuto in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Novara;

Considerato che occorre procedere alla modifica della costituzione della commissione esaminatrice del concorso anzidetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale piemontese n. 88 del 18 gennaio 1973 concernente la delega della firma dei provvedimenti riguardanti i concorsi dei sanitari condotti;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Polito dott. Antonio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Giucastro dott. Attilio, funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno;
Viola dott. Vincenzo, medico provinciale capo;
Cusmano prof. Luigi, primario della 2ª divisione ostetrico-ginecologica dell'ospedale maggiore della Carità di Novara;
Balassi prof. Gian Piero, primario della divisione ostetrica-ginecologica dell'ospedale «S. Biagio» di Domodossola;
Baccaglione Maria, ostetrica condotta di Fontaneto d'Agogna.

Segretario:

Buonaiuto dott. Antonio, funzionario della carriera direttiva della regione Piemonte.

Le prove di esame avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo a Novara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel «Bollettino Ufficiale» della regione Piemonte e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Novara, della prefettura e dei comuni interessati.

Novara, addì 23 febbraio 1973

p. Il presidente
Il medico provinciale: CATANIA

(5483)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1972, n. **18.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 giugno 1968, n. 8, concernente «assistenza di malattia ai lavoratori residenti nel Trentino-Alto Adige, emigrati all'estero, ed ai loro familiari, nel periodo del loro rientro in patria per cessazione del rapporto di lavoro o delle prestazioni di lavoro».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale (*num. straord.*) *della Regione n.* 58 *del* 27 *dicembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo e il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 3 giugno 1968, n. 8, sono sostituiti dai seguenti:

«I lavoratori residenti in un comune della regione Trentino-Alto Adige emigrati all'estero ed ivi occupati alle dipendenze di terzi o quali lavoratori autonomi, nonchè i loro familiari a carico, hanno diritto alle prestazioni sanitarie di malattia secondo le norme della legge regionale 20 agosto 1954, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, e nei limiti indicati nella presente legge; detta assistenza viene erogata dalla Cassa mutua provinciale di malattia competente per territorio.

Il diritto all'assistenza, di cui al comma precedente, decorre dal momento del rientro nel territorio della regione Trentino-Alto Adige del lavoratore emigrato per cessazione delle prestazioni di lavoro o del lavoro autonomo e si estingue decorso il periodo massimo di sei mesi dal rientro stesso ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 3 giugno 1968, n. 8, è sostituito dal seguente:

« Per fruire delle prestazioni di cui all'art. 1, il lavoratore deve produrre all'agenzia della Cassa mutua provinciale di malattia, competente per territorio, apposita domanda, corredata da certificato della residenza in uno dei comuni della regione Trentino-Alto Adige, riferita al momento dell'espatrio, nonchè della dimostrazione di aver prestato la sua opera allo estero alle dipendenze di terzi, o quale coltivatore diretto, mezzadro o colono, artigiano o esercente di piccola impresa commerciale, e di non aver diritto all'assistenza per qualsiasi altro titolo ».

Art. 3.

Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si fa fronte con lo stanziamento di lire 30 milioni autorizzato con la legge regionale 3 giugno 1968, n. 8, che presenta sufficiente disponibilità.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 27 dicembre 1972

Il presidente della giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: MASCI

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1972, n. **19**.

Apertura di credito di lire 100 milioni a favore dell'azienda speciale di gestione delle terme di Levico-Vetriolo e Roncegno.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale (*num. straord.*) *della Regione n.* 58 *del* 27 *dicembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le necessità di cassa dell'Azienda speciale di gestione delle terme di Levico-Vetriolo e Roncegno, l'amministrazione regionale è autorizzata a disporre a favore dell'Azienda stessa un'apertura di credito di lire 100 milioni, da commutarsi in un conto corrente speciale fruttifero presso l'istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria regionale.

I prelevamenti dal conto corrente saranno effettuati dalla Azienda di volta in volta secondo le effettive occorrenze. L'Azienda è tenuta a riversare sul conto corrente fino alla concorrenza dell'importo dell'apertura di credito le somme introitate a qualsiasi titolo per effetto della gestione delle terme.

Gli interessi maturati sul conto corrente sono versati annualmente nelle casse della Regione.

Art. 2.

All'onere di 100 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo 2090 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 27 dicembre 1972

Il presidente della giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: MASCI

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1972, n. **20**.

Modifiche alla legge regionale 26 aprile 1972, n. 10, concernente « Modifiche ed integrazioni alle norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale (*num. straord.*) *della Regione n.* 58 *del* 27 *dicembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 10, è abrogato.

Art. 2.

Con effetto dalla stessa data indicata dal primo comma dell'art. 16 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 10, il terzo comma dell'articolo medesimo è sostituito dal seguente:

« Al personale del ruolo sottufficiali e guardie forestali ed a quello del ruolo d'ufficio dei sottufficiali e guardie forestali, ferma restando la misura del 2,50 per cento per gli aumenti biennali comunque spettanti, per ogni biennio di permanenza nel grado viene attribuito un aumento nella misura dell'uno per cento. A tale aumento si applicano tutte le norme relative agli aumenti biennali previsti dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 ».

Art. 3.

L'art. 21 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 10, è sostituito dal seguente:

« Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla entrata in vigore della presente legge, la prima parte del secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 2, è sostituita dal seguente: "Ai segretari particolari degli assessori è attribuita una indennità nella misura dell'80 per cento di quella prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 novembre 1947, n. 1282, e successive modificazioni. Nei loro confronti non trova applicazione il secondo comma dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 novembre 1947, n. 1282, e successive modificazioni" ».

Art. 4.

L'art. 27 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 10, è sostituito dal seguente:

« Al personale che cessa dal servizio senza diritto a pensione, è concessa dall'Amministrazione una indennità premio per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore ai sei mesi prestato alla Regione, dedotto il premio di servizio corrisposto dall'I.N.A.D.E.L. per il medesimo periodo, pari ad un dodicesimo degli emolumenti annui pensionabili.

In caso di decesso del dipendente, l'indennità predetta è devoluta al coniuge ed ai figli superstiti od, in loro mancanza, ai genitori sopravviventi ».

Art. 5.

Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano, con effetto retroattivo, nei confronti degli aventi causa dei dipendenti regionali deceduti in attività di servizio posteriormente al 1° gennaio 1966.

Art. 6.

Il primo comma dell'art. 51 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 10, è sostituito dal seguente:

« Il personale appartenente alle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria, escluso il personale del ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali e quello delle carriere dei capi reparto e capi squadra e dei vigili del fuoco, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, riveste la qualifica di primo conservatore e qualifiche inferiori, di segretario, di coadiutore, di commesso, o qualifiche equiparate, può essere promosso, mediante scrutinio per merito comparativo, occorrendo anche in soprannumero, alla qualifica di:

conservatore principale, qualora abbia tre anni di anzianità nella qualifica di primo conservatore;

segretario principale, o qualifiche equiparate, qualora abbia otto anni di servizio nella carriera, ridotti a sette anni di servizio per il personale appartenente ai ruoli tecnici;

coadiutore principale, o qualifiche equiparate, qualora abbia otto anni di servizio nella carriera;

commesso capo, o qualifiche equiparate, qualora abbia otto anni di servizio nella carriera ».

Art. 7.

Il primo comma dell'art 52 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 10, è sostituito dal seguente:

« Al personale appartenente alle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva, escluso il personale del ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali e quello delle carriere dei capi reparto e capi squadra e dei vigili del fuoco, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, riveste la qualifica di direttore di divisione, nonchè quello che a tale qualifica perviene a norma dei precedenti articoli 48 e 49, di conservatore principale, di segretario principale, di coadiutore principale o qualifiche equiparate, è attribuito il trattamento economico corrispondente:

al parametro 530 dopo sei anni di anzianità, senza demerito nell'ultimo triennio, nella qualifica di direttore di divisione o qualifiche equiparate;

al parametro 370 dopo sei anni di anzianità, senza demerito nell'ultimo triennio, nella qualifica di conservatore principale;

al parametro 370 dopo otto anni di anzianità, senza demerito nell'ultimo triennio, nella qualifica di segretario principale o qualifiche equiparate;

al parametro 245 dopo otto anni di anzianità, senza demerito nell'ultimo triennio, nella qualifica di coadiutore principale o qualifiche equiparate ».

Art. 8.

L'ultimo comma dell'art. 53 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 10, è sostituito dal seguente:

« Al personale che non può fruire dei benefici di cui al presente articolo, o perchè in possesso di qualifiche non suscettibili di ulteriori promozioni o perchè abbia conseguito la classe di stipendio terminale, nonchè al personale del ruolo d'ufficio e del ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali, delle carriere dei capi reparto e dei capi squadra e dei vigili del fuoco, è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1972, nella classe o nella qualifica o nel grado, un aumento biennale di stipendio non riassorbibile e rivalutabile in caso di promozioni e di aumenti di stipendio, nella misura prevista dal primo comma dell'articolo 16 della presente legge ».

Art. 9.

Nei casi di collocamento a riposo con conseguimento di pensione con i benefici previsti dall'art. 59 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 10, l'amministrazione regionale versa alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali il corrispondente valore capitale determinato con i criteri e le modalità stabiliti dal decreto del Ministro per il tesoro 12 gennaio 1972, concernente la determinazione del valore capitale dei benefici derivanti dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, intendendosi sostituita la data del 30 ottobre 1971 con quella del 29 aprile 1972.

Per le pensioni relative a cessazioni dal servizio a partire dal 29 aprile 1972 e che non siano più vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il valore capitale predetto è pari all'importo dei benefici corrisposti durante la vigenza della pensione.

Il sesto comma dell'art. 59 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 10, è abrogato.

Art. 10.

All'onere di lire 15.400.000 derivante dall'attuazione della presente legge a carico dell'esercizio 1972, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo n. 670 delo stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Art. 11.

La presente legge ha effetto dal 29 aprile 1972 per quanto non diversamente disposto con gli articoli precedenti o con quelli modificati dalla legge regionale 26 aprile 1972, n. 10, ed è applicabile anche al personale collocato a riposo successivamente alla data del 28 aprile 1972.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 27 dicembre 1972

Il presidente della giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: MASCI

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1972, n. **21.**

Variazione al bilancio di previsione della Regione per lo esercizio finanziario 1972 (2° provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale (*num. straord.*) *della Regione n.* 58 *del* 27 *dicembre* 1972)

(1199)

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1973, n. **1.**

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 3 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 30 aprile 1973, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1973, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge presentati al Consiglio regionale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige.

Essa entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione ed avrà effetto dal 1° gennaio 1973.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 9 gennaio 1973

Il presidente della giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(1200)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.